

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALBARELLO: Zuccherificio di Legnago (Verona). (1547)	1021	BIANCO: Pasta avariata distribuita nel cantiere « Vetturolo » di Irsina (Matera). (3015) 1028
ALBERGANTI: Esecuzione opere sul fiume Adda. (2911)	1022	BIGNARDI: Sistemazione strada Lagosanto-Codigoro (Ferrara). (2749) 1029
AMBROSINI: Ferie soprannumerarie agli scrutatori elettorali dipendenti da industrie veronesi. (3190)	1022	BIGNARDI: Ricostruzione ponte San Giovanni in Bondeno (Ferrara) (2959) 1029
AMENDOLA PIETRO: Stabilimento Marna sud in Sapri (Salerno). (2011)	1022	BONTADE MARGHERITA: Ufficiali di complemento dei carabinieri. (2850) 1029
AMENDOLA PIETRO: Opere pubbliche in Capaccio (Salerno). (3022)	1022	BORGHESE: Riforma regolamento pensione dei ciechi civili. (3447) 1029
AMICONI: Sospensione sindaco di Macchia Valfortore (Campobasso). (3318)	1023	BOVETTI: Ufficio postale in borgata Leona di Torino. (2768) 1030
ANFUSO: Biennale di Venezia. (6)	1023	BRUSASCA: Garanzia vino imbottigliato. (1311) 1030
ANFUSO: Menzione qualifiche di funzionari statali autori di radioteletrasmissioni. (2533)	1023	BUFARDECI: Disservizio nelle poste di Siracusa. (1467) 1030
ANGELINO PAOLO: Trasferimento maestri nelle province di residenza. (613)	1024	BUFFONE: Maestri idonei in due concorsi. (376) 1031
ARENELLA: Rinnovo consiglio comunale di Boscoreale (Napoli). (3215)	1024	BUSETTO: Assicurazione malattia per coltivatori diretti. (1550) 1032
ARMANI: Assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati. (2499)	1024	CACCIATORE: Comportamento del collocatore di Scafati (Salerno). (1931) 1033
ARMATO: Funzionamento istituto tecnico di Caserta. (2720)	1024	CACCIATORE: Completamento ospedale di Sapri (Salerno). (2877) 1033
AUDISIO: Risarcimento danni di guerra a Tamagno Pietro. (2807)	1025	CAFIERO: Autorizzazione all'impianto di stazioni radiotelevisive. (2474) 1033
AUDISIO: Aumento grano gratuito nel cuneense. (2882)	1025	CANESTRARI: Indennità per maggiori prestazioni al personale degli uffici postali locali. (2264) 1034
AZIMONTI: Situazione maestranze licenziate per chiusura stabilimento I. R. I. di Mozzate (Como). (1914)	1026	CANESTRARI: Sul premio di maggiore produzione agli ufficiali postali. (2784) 1034
BARDANZELLU: Importo stivaggio per trasporto automobili dalla Sardegna al continente. (3170)	1027	CANESTRARI: Sussidio ai portalettere malati (2787) 1035
BARONTINI: Trattamento economico ex analisti di La Spezia. (2981)	1027	CAPRARA: Potenziamento porto di Torre Annunziata (Napoli). (2735) 1035
BARTOLE: Controllo partite di vaccino antipoliomielitico. (3062)	1027	CAVAZZINI: Liquidazione pensione al direttore della pollicoltura sperimentale di Rovigo. (3245) 1035
BASILE: Indennità di trasferta ai professori di liceo. (2460)	1028	CENGARLE: Industrializzazione aziende ceramiche del vicentino. (1125) 1036
BERLINGUER: Sfratto di ferrovieri dalle case dell'A. Ca. I. di Carbonia (Cagliari). (2588)	1028	COLITTO: Collegamento stradale Campochiaro-Fonte Franconi-Perrone. (Campobasso) (93) 1036
		COLITTO: Sul collocamento a riposo dei maestri di 65 anni. (2376) 1036

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

	PAG.		PAG.
COLITTO: Costruzione strada Toro-Monacilioni- Pietracatella (Campobasso). (2427)	1037	GAGLIARDI: Esonero dalla tassa ricognizione di universitari fuori corso. (2624)	1046
COLITTO: Sulla compravendita a rate. (2432)	1037	GAGLIARDI: Provvidenze per la pesca. (2629)	1047
COLITTO: Costruzione della provinciale Bagnolese-Casalotto di Duronia (Campobasso). (2669)	1038	GATTO VINCENZO: Sulla revoca ai comuni dell'accertamento dei contributi agricoli. (2500)	1048
COLITTO: Regolamento di esecuzione della legge sugli studi di assistenza e consulenza. (2675)	1038	GIORGI: Strada di circonvallazione a Corfinio (L'Aquila). (3005)	1048
COLITTO: Cantieri lavoro in Duronia (Campobasso). (2676)	1038	GRASSO NICOLOSI ANNA: Revisione norme sui trasferimenti magistrali. (852)	1049
COLITTO: Costruzione strada San Giovanni in Galdo-Matrice (Campobasso). (2767)	1039	GRASSO NICOLOSI ANNA: Lavori pubblici nel palermitano. (1373)	1049
CRUCIANI: Traffico turistico negli aeroporti di Perugia e Foligno. (2401)	1039	GRAZIOSI: Disciplina impianti petroliferi. (2858)	1049
CUCCO: Rapporti tra medici e I. N. A. M. (2085)	1040	GRILLI ANTONIO: Provvidenze per marinerie adriatiche. (3214)	1050
D'AMBROSIO: Trasferimenti e nomine direttori didattici. (1440)	1040	KUNTZE: Scrutinio per promozione a consigliere d'appello e di cassazione. (2325)	1051
DAMI: Istruttoria delle richieste per sfruttamento acque dell'Appennino tosco-emiliano. (2664)	1040	INGRAO: Assicurazione automezzi militari. (2765)	1051
DE LAURO MATERA ANNA: Commissioni esaminatrici per licenza media ed ammissione al liceo. (523)	1041	MAGLIETTA: Piano paesistico di Capri (Napoli). (1278)	1051
DE MICHELI VITTURI: Indennità extratabelare ai professori delle medie. (1386)	1041	MAGLIETTA: Assicurazione ai pescatori. (1659)	1052
DE MICHELI VITTURI: Ricostruzione passarella sul torrente Cernappo in Nimis (Udine). (3045)	1041	MAGLIETTA: Sulla sostituzione di operai assenti nella Asborno di Castellammare di Stabia. (Napoli). (1982)	1052
DE PASQUALE: Acconto sugli scatti maturati dalle maestanze dell'arsenale di Messina. (3021)	1042	MAGLIETTA: Piano paesistico di Capri (Napoli). (2854)	1052
DI BENEDETTO: Imbarco marittimi di Porto Empedocle (Agrigento). (3017)	1042	MAGNO: Riforma agraria in Puglia. (2209)	1052
FABRI: Concorso per nomina ad ufficiale postale dell'albo nazionale e computo del lavoro straordinario. (2525)	1042	MESSINETTI: Recapito corrispondenza in Crotona (Catanzaro). (2653)	1053
FAILLA: Agevolazioni ai candidati del concorso per direttore didattico B-3. (323)	1043	MICELI: Danni della miniera di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) ai proprietari circostanti. (2463)	1053
FALETRA: Licenziamenti nella Floristella di Volgnarnera (Enna). (2800)	1043	MOSCATELLI: Completamento acquedotto di Calasca (Novara). (3082)	1054
FASANO: Indennità C. E. C. A. ai licenziati dall'I. L. V. A. di Torre Annunziata (Napoli). (111)	1043	MOSCATELLI: Impianto telefonico in Vignino di Calasca (Novara). (3083)	1054
FASANO: Assistenza C. E. C. A. ai siderurgici licenziati dopo il 10 febbraio 1958. (3088)	1044	NANNUZZI: Ubicazione nuova biblioteca nazionale di Roma. (2744)	1055
FERRARI FRANCESCO: Industrializzazione aziende ceramiche del vicentino. (1173)	1044	PAVAN: Servizio di cassa nei mercati ortofrutticoli, ittici e delle carni. (2764)	1055
FIUMANÒ: Lavori stradali in Canolo (Reggio Calabria). (2927)	1045	PELLEGRINO: Escavazione fondali del porto di Marsala. (2900)	1056
FODERARO: Forniture statali agli stabilimenti meridionali. (2761)	1045	PELLEGRINO: Sistemazione banchina nel porto di Marsala. (2901)	1056
FOGLIAZZA: Situazione economico-industriale del cremonese. (2114)	1045	PELLEGRINO: Soccorso invernale ai piccoli pescatori. (3292)	1056
GAGLIARDI: Sistemazione corsi d'acqua in Borbiago e Vertego (Venezia). (1838)	1046	PIERACCINI: Assegnazioni provvisorie di maestri fuori sede. (855)	1056
		PINNA: Approdo ad Olbia (Sassari) delle navi mercantili Sardegna-continente. (2727)	1057
		RADI: Sistemazione della strada statale Salaria. (2781)	1057
		ROMUALDI: Nomina direttori didattici idonei nel concorso B-4. (3)	1058

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

	PAG.
RUSSO SALVATORE: Espletamento pratica del mezzadro Paolo Lombardo. (776)	1058
RUSSO SALVATORE: Sull'istituzione di nuove scuole. (1567)	1058
SCALIA: Benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 agli idonei nel concorso per direttore didattico B-3. (305)	1062
SCALIA: Aumento organico nella previdenza sociale di Catania. (2841)	1062
SCALIA: Concorso per segretari nei provveditorati agli studi. (2910)	1063
SCARPA: Sovvenzioni ai pioppicoltori. (2002)	1064
SERVELLO: Sulla costruzione dell'arteria « Rocchetta » in Milano. (389)	1064
SILVESTRI: Alloggi popolari in Sora (Frosinone). (2993)	1065
SILVESTRI: Movimento migratorio dalla provincia di Frosinone. (3320)	1065
VIDALI: Vigilanza sulle aziende di panificazione triestine. (2609)	1065
VIDALI: Crisi economica della Croce rossa di Trieste. (2614)	1067
VIDALI: Corpo di polizia femminile in Trieste. (3102)	1068

ALBARELLO E BERTOLDI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quale preciso significato attribuire alla soppressione avvenuta quest'anno della normale campagna bieticola nello zuccherificio di Legnago (Verona) di proprietà della Società italiana zuccheri.

Gli interroganti, preoccupati della già avvenuta smobilitazione degli zuccherifici di Sanguinetto, Cologna Veneta e Costa di Rovigo, non vorrebbero che la stessa sorte fosse riservata anche a quello di Legnago dove attualmente continua la sola lavorazione di baritizzazione. A questo proposito chiedono siano date assicurazioni anche per le preventive successive campagne di baritizzazione.

Gli interroganti desiderano inoltre essere informati sulla attuale tendenza governativa che permette la smobilitazione di impianti saccariferi arretrati nella valle padana, per facilitare l'installazione nel Mezzogiorno di impianti moderni per i quali gli industriali ricevono forti contributi statali.

Pare agli interroganti che la concessione dei contributi dovrebbe essere subordinata all'impegno degli industriali saccariferi a non smobilitare gli impianti al nord che dovrebbero invece essere anch'essi convenientemente ammodernati. In caso contrario l'industrializzazione del Mezzogiorno avverrebbe a fa-

vore degli industriali, con i denari dello Stato e in danno di alcune zone depresse del Settentrione. (1547).

RISPOSTA. — Le ragioni del mancato funzionamento, nella corrente campagna 1958, dello zuccherificio di Legnago della Società italiana zuccheri sono da attribuire alla esigenza di pervenire ad una riduzione dei costi di produzione dello zucchero, attraverso la concentrazione del prodotto in altre fabbriche viciniori, aventi capacità di lavorazione di bietole maggiore di quella sfruttata negli anni precedenti.

Ciò è avvalorato dalla constatazione che la produzione bieticola, ricavata dai terreni coltivati in conformità degli impegni di coltivazione assunti dagli agricoltori prima dell'inizio della campagna, è stata regolarmente ritirata dalla citata società.

Per quanto concerne la produzione di zucchero, mediante il sistema di baritizzazione, effettuata nel predetto stabilimento, è da fare presente che con decreto ministeriale 20 settembre 1958, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1958, n. 236), emanato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con questo Ministero, si è provveduto, tra l'altro, all'assegnazione al predetto zuccherificio di Legnago, per il periodo 1° luglio 1958-30 giugno 1959, di un quantitativo di quintali 166.400 di saccarosio contenuto nei melassi di produzione nazionale in esenzione dal diritto erariale di lire 2.270 su ogni quintale di tale prodotto, stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificata dal decreto legislativo 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 768.

A tale proposito, è da precisare che al summenzionato stabilimento è stato assegnato nei precedenti anni un determinato quantitativo di saccarosio contenuto nei melassi di produzione nazionale, in esenzione dal predetto diritto erariale, anche allo scopo di assicurare le lavorazioni in altri campi produttivi strettamente collegati e dipendenti da quello della dezuccherazione del melasso (produzione di glutammato, fertilizzanti, ecc.) con il conseguente maggiore assorbimento di mano d'opera.

Per quanto riguarda, poi, l'ultima parte della interrogazione, si fa presente che le bietole raccolte nella valle padana sono normalmente meno pure e, quindi, meno ricche di saccarosio; e che gli zuccherifici ubicati in tale

zona sono in genere di modesta potenzialità e richiedono, nonostante gli ampliamenti fatti, una numerosa mano d'opera rispetto a quella di altre fabbriche nazionali e di quelle dei paesi facenti parte della Comunità economica europea.

Onde la necessità, al fine di adeguare la struttura industriale del ramo a quella di detti paesi, di facilitare l'impianto di zuccherifici nel meridione, dove si prevede, per effetto della bonifica e dell'irrigazione, nonché delle condizioni climatiche più favorevoli, la raccolta di bietole ad alto tenore zuccherino, con la conseguente riduzione dei costi di produzione.

Il Ministro dell'industria e del commercio: Bo.

ALBERGANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario intervenire perché sia emesso con urgenza il decreto di esecuzione delle opere (primo stralcio) del fiume Adda, e precisamente da Cassano d'Adda sino all'altezza di Pizzighettone (importo 400 milioni), e se non ritiene anche di invitare le province di Milano e Cremona a versare i fondi predetti per conto dello Stato. (2911).

RISPOSTA. — I lavori citati nell'interrogazione figurano inclusi fra quelli da finanziare con i fondi assegnati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 638, e riferibili agli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

All'approvazione e al finanziamento del relativo progetto non potrà, pertanto, provvedersi se non all'inizio dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro: TOGNI.

AMBROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia venuto a conoscenza del fatto che nessun proprietario di aziende metallurgiche di Verona ha, fino a questo momento, corrisposto ai propri dipendenti, designati a ricoprire l'incarico di scrutatori di seggio nelle decorse elezioni del 25 maggio 1958, i giorni di ferie in soprannumero previsti dalla apposita legge.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare in merito. (3190).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha provvedimenti da adottare in dipendenza del rifiuto di aziende industriali del veronese a corrispondere ai propri dipendenti, che hanno disimpegnato l'incarico di scrutatori di seg-

gio nel corso delle ultime elezioni politiche, i giorni di ferie in soprannumero.

Gli interessati potranno, se lo ritengano, far valere le proprie ragioni davanti alla magistratura ordinaria.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga possibile adottare perché sia ripresa e portata a compimento la costruzione dello stabilimento Marna Sud in Sapri (Salerno), per la produzione del cemento, iniziativa che ha già beneficiato di finanziamenti in relazione alle leggi sull'industrializzazione del Mezzogiorno. (2011).

RISPOSTA. — La costruzione del cementificio Marna Sud in Sapri è stata, a suo tempo, sospesa per deficienza di mezzi finanziari dovuta al dissesto di uno dei due soci promotori e al fatto che le iniziali previsioni di spesa sono state largamente superate.

Una soluzione della situazione determinata potrebbe aversi soltanto mediante la immissione di nuovi elementi nella compagine sociale e, comunque, con l'acquisizione dei notevoli mezzi finanziari ancora occorrenti per la realizzazione della iniziativa; in tal senso questo Ministero si è già attivamente adoperato, ma gli interventi svolti in più riprese e in varie direzioni non hanno avuto esito positivo.

Il Ministro: Bo.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale è lo stato delle pratiche relative alla costruzione con il contributo dello Stato, nel comune di Capaccio (Salerno), delle seguenti opere:

- 1° integrazione dell'acquedotto;
- 2° ampliamento dell'edificio scolastico;
- 3° fognatura della frazione di Paestum;
- 4° sistemazione del cimitero. (3022).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Capaccio, intesa ad ottenere il contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa prevista per la costruzione della fognatura nella frazione Paestum, sarà esaminata in sede di formulazione dei venturi programmi esecutivi di opere del genere.

Per quanto riguarda, invece, le domande di contributo per il miglioramento dell'acquedotto e per la sistemazione del cimitero, essendo state le medesime inoltrate nell'agosto 1958, verranno, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14 della legge 3 agosto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

1949, n. 589, ed 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, incluse nella graduatoria per l'esercizio 1959-60 e, pertanto, prese successivamente in esame.

In merito, poi, all'ampliamento dell'edificio scolastico, si informa che la relativa domanda sarà esaminata in sede di formulazione dei programmi di edilizia scolastica, da predisporre da questo Ministero di intesa con quello della pubblica istruzione.

Il Ministro: TOGNI.

AMICONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come mai non è stato ancora sospeso, dalla carica che ricopre, il sindaco di Macchia Valfortore (Campobasso), Domenico Spadaccino, il quale — oltre ad avere un passato abbastanza movimentato — è stato di recente condannato dal tribunale di Larino per reati gravi, quali: falso e omissione di atti di ufficio.

Non è infatti concepibile che un cittadino in queste condizioni possa ancora rimanere a capo dell'amministrazione comunale, con evidente discapito della dignità dell'ufficio e con pregiudizio della regolarità delle funzioni amministrative. (3318).

RISPOSTA. — È in corso il provvedimento con cui il prefetto di Campobasso dichiara la sospensione dalla carica del sindaco di Macchia Valfortore.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

ANFUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quale necessità contingente, nonostante i ripetuti e circostanziati richiami del Parlamento e della stampa, si sia proceduto ad organizzare la XIX Biennale di Venezia in forza tale da essere stata autorevolmente definita « monocolora » e tiranneggiata da un solo partito critico ed estetico. (6).

RISPOSTA. — L'incarico di organizzare la Esposizione biennale d'arte di Venezia è demandato, dall'attuale statuto, alla sottocommissione per le arti figurative. Tale sottocommissione, in occasione della XIX Biennale, risultava così composta: Felice Casorati, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, con funzioni di presidente; Sergio Bettini, ordinario di storia dell'arte nell'università di Padova, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; i pittori Renato Birolli e Bruno Saetti; lo scultore Pericle Fazzini, nominato dal commissario straordinario

dell'esposizione; Piero Zampetti, storico d'arte, direttore dell'ufficio belle arti del comune di Venezia, e infine il segretario generale, professor G. A. Dell'Acqua, storico d'arte.

In conformità di quanto è stabilito dallo statuto della Biennale, la sottocommissione ha proceduto in modo autonomo e definitivo all'ordinamento della sezione italiana, motivo per cui il Governo non può rispondere della validità dei risultati artistici dell'esposizione né d'altra parte ritiene appunto esercitare ingerenze in una attività come quella artistica, che per sua natura è libera.

Ad ogni modo, si informa che l'attuale organizzazione della Biennale sta per essere riveduta. Infatti, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione con l'incarico di studiare lo schema di un nuovo statuto degli enti autonomi della Biennale di Venezia e della Quadriennale di Roma e di elaborare un progetto di legge da presentare poi al Parlamento. La commissione, che ha già iniziato i suoi lavori, è composta dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri dell'istruzione, dell'industria e commercio, del tesoro e del lavoro, nonché dei rappresentanti degli enti e dei sindacati interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione: MORO.

ANFUSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Al fine di conoscere se, per correttezza di informazione verso gli abbonati della R.A.I., non ritenga opportuno impartire tassative disposizioni perché la stessa R.A.I., quando passa in onda trasmissioni radiotelevisive dovute a funzionari statali e parastatali sull'opera svolta dalle loro amministrazioni, indichi, sia sul *Radio Corriere* sia a mezzo dell'annunciatore, che l'autore della trasmissione fa parte di quelle amministrazioni, indicando il grado rispettivamente ricoperto nella gerarchia burocratica; qualora non si intenda impartire queste disposizioni, si gradirebbe conoscerne dettagliatamente i motivi. (2533).

RISPOSTA. — Da quanto risulta agli organi competenti di questo Ministero, di norma, nelle trasmissioni cui l'interrogante si riferisce viene fatta sempre menzione della qualifica dei funzionari stessi, nonché della amministrazione di appartenenza.

Sulla questione, comunque, è stata richiamata l'attenzione della R.A.I.

Il Ministro: SIMONINI.

ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno proporre all'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, modifiche intese a facilitare il trasferimento degli insegnanti elementari titolari in province diverse da quella di abituale residenza delle loro famiglie.

Trattasi di circa 6 mila insegnanti costretti a vivere lontani dal loro nucleo familiare ed in condizioni di disagio materiale e morale non confacenti ad un sereno adempimento del loro delicato lavoro.

L'interrogante chiede che sia aumentata la percentuale dei posti vacanti da coprirsi per trasferimento da altre province e che venga attribuito un congruo punteggiaggio agli insegnanti che chiedono il trasferimento nella provincia di residenza della famiglia. (613).

RISPOSTA. — Sono ben note a questo Ministero le esigenze degli insegnanti elementari di ruolo in ordine al problema dei trasferimenti da una provincia all'altra.

Si assicura che tale problema forma oggetto di attento esame nel quadro del riordinamento generale delle norme sul nuovo statuto del personale docente della scuola elementare, e si spera che possa trovarsi una soluzione che contempra le necessità dei maestri che aspirano al trasferimento con le esigenze funzionali della scuola.

Il Ministro: MORO.

ARENELLA, MAGLIETTA, FASANO E GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui a tutt'oggi, a 5 mesi di distanza dalla gestione commissariale nel comune di Boscoreale (Napoli), non vengono fissate, come previsto dalla legge, le regolari elezioni per eleggere la amministrazione comunale. (3215).

RISPOSTA. — Il prefetto di Napoli ha ritenuto di dover rinviare le elezioni per la rinnovazione del consiglio comunale di Boscoreale al fine di consentire al commissario prefettizio di portare a termine il piano, da lui stesso predisposto, per il riordinamento finanziario del comune e la riorganizzazione dei pubblici servizi.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

ARMANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere cosa abbia fatto o cosa intenda fare per risolvere la questione dell'assistenza di malattia a favore

dei pensionati *ex lege* del 26 ottobre 1957, n. 1047.

Non pare soddisfacente la situazione in atto, per la quale, mentre i coltivatori diretti pensionati, che risultino familiari a carico di nucleo diretto coltivatore, hanno diritto all'assistenza erogata dalla cassa mutua di malattia coltivatori diretti, coloro i quali, con il conseguimento della pensione, hanno interrotto qualsiasi rapporto, sia pure indiretto, con la conduzione del fondo, restano completamente privi di assistenza sanitaria.

La situazione descritta risulta, infatti, chiaramente in contrasto con il disposto dell'articolo 1 della legge n. 692/1955 che sancisce il diritto all'assistenza di malattia a favore dei titolari di pensione derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti. (2499).

RISPOSTA. — La situazione delineata nella interrogazione non appare in contrasto con la legge 4 agosto 1955, n. 692, sull'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati per invalidità e vecchiaia. Infatti, l'articolo 1, numero 1, della citata legge si riferisce inequivocabilmente ai titolari di pensioni erogate nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nei sistemi di particolari forme assicurative che siano sostitutive di quella generale. È, in sostanza, stabilito un nesso di interdipendenza tra il diritto all'assistenza di malattia e l'obbligatorietà dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia da cui discende il trattamento di pensione.

Ciò premesso, e poiché non è dato di comprendere tra le forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria — riferibili soltanto ai lavoratori subordinati — la gestione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, appare chiaro che non esista disarmonia o contrasto tra la legge numero 692 del 1955 e la legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Il problema, per altro, ha anche un aspetto finanziario, in quanto, come è certamente noto all'interrogante, i coltivatori diretti non partecipano alla formazione dei mezzi economici con i quali il fondo istituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, deve provvedere a sostenere l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati.

Il Ministro: VIGORELLI.

ARMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti ha adottato o intende adottare per ovviare alla gravissima situazione in cui si tro-

vano i circa 1.800 alunni iscritti all'istituto tecnico « Terra di lavoro » di Caserta, che, unico nella provincia, ha locali insufficienti ed inadatti alla bisogna.

L'interrogante chiede altresì di conoscere i motivi per i quali non sono state concesse sezioni distaccate, nonostante ne sia stata fatta richiesta, presso i comuni di Sparanise, Teano, Sessa Aurunca, così come praticato per altre province, tenuto conto che l'80 per cento della popolazione scolastica dell'istituto è domiciliata nei comuni della provincia ed è obbligata a sottostare al disagio quotidiano di una percorrenza di oltre cento chilometri, disagio aggravato dai turni di lezioni che si protraggono nelle ore serali. (2720).

RISPOSTA. — Le non soddisfacenti condizioni di funzionamento dell'istituto tecnico commerciale di Caserta, a causa della notevole popolazione scolastica e della insufficienza dei locali, sono note a questo Ministero, che ha in animo di provvedere alla istituzione, nella stessa provincia, di un nuovo istituto tecnico, sia pure come sezione staccata, allo scopo di ridimensionare quello del capoluogo.

Infatti formano oggetto di attento esame le richieste di istituzione presentate dai comuni di Sessa Aurunca, Sparanise e Teano; ma, poiché, anche a causa delle limitatissime disponibilità finanziarie, non è stato possibile accogliere tutte le suddette richieste, e atteso che, d'altra parte, le insistenze pressanti con cui le stesse sono state accompagnate hanno impedito una sicura graduazione delle particolari esigenze dei tre centri posti in zone molto vicine tra loro, il Ministero ha dovuto soprassedere, per il corrente anno 1958, alla adozione di qualsiasi provvedimento.

Nella previsione, però, che nel prossimo 1959 si abbiano gli indispensabili stanziamenti per nuove istituzioni, è stato incaricato un ispettore ministeriale di esaminare sul posto le varie situazioni locali e di fornire i necessari elementi obiettivi per la determinazione della sede in cui più utile sarebbe l'istituzione graduale di un nuovo istituto.

Il Ministro: MORO.

AUDISIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intende intervenire presso l'intendenza di finanza di Cuneo affinché sia prontamente posta in liquidazione la pratica del signor Tamagno Pietro fu Pietro, residente in frazione Pianche n. 22 del comune di Vinadio (Cuneo), per danni di guerra subiti il 20-21 agosto 1944.

In quei giorni, durante un rastrellamento dei nazifascisti nella zona di Vinadio, al Tamagno incendiarono e distrussero una baita e quanto in essa contenuto, in regione Tetti Trocello, vallone Bagni di Vinadio.

La pratica porta il numero 2077 ed il danno denunciato (al valore dell'epoca) ammonitava a lire 150 mila. L'interrogante ritiene che dopo quattordici anni dalla data dell'evento sia giunto il momento di porre la parola « fine » al decorso istruttorio di tale pratica. (2807).

RISPOSTA. — Il signor Tamagno Pietro ha presentato all'intendenza di finanza di Cuneo, in data 25 marzo 1954, domanda intesa ad ottenere l'indennizzo di lire 150 mila per l'incendio e la distruzione, da parte di truppe tedesche, di un fabbricato rurale sito in frazione di Pianche del comune di Vinadio.

L'istruttoria di tale domanda è stata di recente iniziata in quanto, come è noto, nella trattazione delle domande per danni di guerra si segue — in linea di massima — l'ordine cronologico di presentazione.

Al riguardo giova ricordare che, soltanto dopo circa 10 anni dall'evento dannoso, il Tamagno ha ritenuto di presentare la suddetta istanza, per altro formulata genericamente e corredata di un solo atto di notorietà che, sempre genericamente, asserisce il danno.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SALIZZONI.

AUDISIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato in dettaglio sul piano predisposto per la ripartizione dei quantitativi di grano da distribuirsi gratuitamente a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche secondo le norme del disegno di legge presentato il 24 settembre 1958 alla Camera dei deputati (atti n. 277).

Ed in particolare per sapere se alla provincia di Cuneo si intende di assegnare almeno un quantitativo di 150 quintali, considerando che la distribuzione del quantitativo assegnato nel 1957 nella misura di quintali 65 è risultato nettamente insufficiente ad assolvere alla funzione di sollievo verso i danneggiati dal maltempo, provocando anzi proteste e lamentele generali.

Vi sono vari motivi di notevole valore sociale e di urgenza che giustificano tale richiesta, poiché profondo è lo stato di disagio della parte più bisognosa della popolazione agricola della provincia. (2882).

RISPOSTA. — Non appena il disegno di legge, concernente la distribuzione gratuita di grano a favore dei ceti agricoli danneggiati da avversità atmosferiche, avrà riportato l'approvazione del Parlamento, questo Ministero, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, provvederà a stabilirne, con apposito decreto, le modalità di esecuzione.

Non si ritiene per altro che sia possibile riesaminare situazioni relative all'esercizio passato.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

AZIMONTI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di vero disagio dei lavoratori a suo tempo occupati presso lo stabilimento di Mozzate (Como) dell'Istituto ricerche industriali, chiuso in conseguenza al sequestro del macchinario disposto dal giudice istruttore della I sezione del tribunale di Milano da oltre un anno e mezzo per vertenza giudiziaria instaurata dalla Rhodiatocce, e in quale misura il ministro può e intende intervenire allo scopo di far riprendere l'attività nel predetto stabilimento, ripresa tanto attesa dai lavoratori in esso già occupati.

La vertenza giudiziaria è motivata dal fatto che la Rhodiatocce accusa il predetto Istituto ricerche industriali di contraffazioni di diversi brevetti industriali di sua proprietà, e già fin dal marzo 1957 il giudice istruttore della I sezione del tribunale di Milano provvedeva alla nomina del collegio dei periti, al quale veniva demandato il compito di periziare sui brevetti ritenuti contraffatti.

Risulterebbe all'interrogante che, per la maggior parte dei brevetti denunciati come contraffatti, la commissione peritale avrebbe espresso parere contrario alla tesi della Rhodiatocce.

È chiaro, comunque, che tutti i brevetti in causa dovrebbero in questi mesi decadere in conformità alle disposizioni di legge approvate nella passata legislatura, in materia di brevetti e loro durata.

Se così stanno le cose, parrebbe all'interrogante, che, in ogni caso, i diritti della Rhodiatocce potrebbero egualmente essere legittimamente tutelati, se l'autorità giudiziaria intimasse alla ditta responsabile di eventuale contraffazione di brevetti l'effettuazione di un sufficiente deposito cauzionale e, intanto, acconsentisse alla ripresa di una così importante attività industriale già da tempo paralizzata. (1914).

RISPOSTA. — In ordine alla situazione della maestranza (n. 21 unità) già occupata presso lo stabilimento di Mozzate (Como) della ditta Istituto ricerche industriali (I.R.I.) risulta che — a seguito del sequestro del reparto filatura ordinato dall'autorità giudiziaria su richiesta della società Rhodiatocce — la unione provinciale sindacati lavoratori (C.I.S.L.) di Como assicurò a suo tempo ai lavoratori interessati il pagamento di somme pari a quelle che avrebbero percepite se ad essi fosse stato applicato il trattamento di integrazione salariale per il periodo di disoccupazione.

La società Rhodiatocce, pur senza essere a ciò tenuta, si assunse i relativi incombeni e proporzionò il trattamento assistenziale così stabilito al graduale assorbimento presso altre ditte dei lavoratori rimasti disoccupati.

In effetti, il pagamento del predetto trattamento (per complessive lire 4.823.960) si concretò in lire 477.995 mensili dal gennaio 1957 all'agosto 1957; fu poi protratto, sia pure nella misura ridotta di lire 250 mila mensili, fino a cessare del tutto con il dicembre 1957 appunto in relazione alla graduale cessazione della necessità di sovvenzione per i lavoratori interessati. Di questi, solo un terzo circa aveva avuto presso l'Istituto ricerche industriali occupazione continua; i rimanenti vi avevano lavorato per orari settimanali molto ridotti.

È poi da aggiungere che, degli operai predetti, solo una minoranza risultò avere una famiglia a carico; e che parte del personale era costituito da donne che avevano trovato presso l'Istituto ricerche industriali una occupazione di carattere occasionale e complementare ad altre loro attività lavorative.

Non risulta a questo Ministero che la commissione di periti nominata dal competente tribunale per accertare la contraffazione o meno dei brevetti industriali, la cui proprietà è rivendicata dalla società Rhodiatocce, abbia depositato la propria relazione.

Si precisa, inoltre, che nel corso della precedente legislatura nessun provvedimento legislativo è stato approvato in ordine alla durata dei brevetti per invenzioni industriali; alcuni disegni di legge che erano stati presentati, al riguardo, sono decaduti con la fine della legislatura stessa.

Si fa presente, comunque, che, in pendenza del noto giudizio, non appare possibile alcun intervento dell'amministrazione in merito al provvedimento cautelativo di chiusura dello stabilimento I.R.I., emesso dall'autorità giudiziaria.

Ciò non esclude la possibilità che le stesse parti interessate alla riapertura dello stabi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

limento chiedano all'autorità giudiziaria la sospensione del provvedimento fino a quando la magistratura non avrà emesso sentenza sul merito della causa brevettuale, che è all'origine della chiusura.

Il Ministro: Bo.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per avere notizie precise sull'importo di stivaggio che le automobili devono pagare quando vengono caricate sulle navi di linea per essere trasportate dagli scali della Sardegna a quelli del continente e viceversa.

Nella risposta a precedente interrogazione è stata precisata la entità delle tariffe portuali solo inerenti alle operazioni di imbarco e di sbarco delle autovetture, ma non è stata precisata la entità della tariffa di stivaggio che fu pure oggetto della interrogazione medesima. In essa si indicavano le somme che complessivamente si devono pagare, secondo le attuali tariffe, per l'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio di ciascun tipo di vettura e si rilevava che l'eccessivo onere che veniva a gravare su di esse rappresentava e rappresenta un grave ostacolo per i traffici dell'isola col continente e per lo sviluppo del turismo. (3170).

RISPOSTA. — Gli importi delle tariffe portuali per l'imbarco o lo sbarco delle autovetture, a seguito dei passeggeri, dirette in Sardegna o provenienti dalla regione, indicati nella risposta all'interrogazione n. 526, sono comprensivi di tutte le operazioni necessarie (di sottoparanco e di stivaggio o distivaggio). Non è possibile specificare quanto è imputabile all'operazione « stivaggio o distivaggio » perché le tariffe in questione hanno carattere forfetario, come si rileva dalle indicazioni figuranti nei tariffari dei vari porti, consultando i quali ogni interessato può avere cognizione dell'entità delle tariffe in vigore.

Il Ministro: SPATARO.

BARONTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di malcontento e di agitazione esistente tra la categoria del personale ex-analista dell'arsenale militare di La Spezia, che con l'entrata in vigore della legge 11 gennaio 1956, n. 19, ha subito una forte decurtazione dello stipendio, decurtazione che nell'insieme si aggira dalle 10 alle 16 mila lire al mese.

L'interrogante chiede:

1°) che venga corrisposto a questi lavoratori uno stipendio non inferiore alla paga

che sarebbe loro spettata se non fossero stati nominati impiegati;

2°) che venga estesa anche a questa categoria di lavoratori una indennità di laboratorio, già prevista a suo tempo in sede di approntamento dei decreti delegati, e a similitudine di quanto viene praticato per il personale salariato addetto ai laboratori chimici e di collaudi della marina militare e per i tecnici delle altre amministrazioni. (2981).

RISPOSTA. — La posizione del personale cui si riferisce l'interrogante non è differente da quella di tutti gli altri operai temporanei dello Stato che, adibiti a mansioni non salariali, sono stati inquadrati tra gli impiegati avventizi, in applicazione dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67; essa discende comunque da disposizioni di legge cui l'amministrazione non può derogare.

L'opportunità di assumere l'iniziativa di provvedimenti legislativi intesi a migliorare la posizione dei dipendenti nelle condizioni anzidette è all'esame degli organi preposti agli ordinamenti del personale statale.

Per la concessione al personale suddetto di una indennità di laboratorio, occorrerebbe apposito provvedimento di legge. La questione potrà formare oggetto di esame nel quadro di un riordinamento delle indennità per il personale civile della difesa.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

BARTOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga opportuno di ordinare un severissimo controllo sulle partite di vaccino antipoliomielitico giacenti presso grossisti e farmacie, al fine di accertarne l'assoluta genuinità e l'efficacia. (3062).

RISPOSTA. — A norma degli articoli 180 e 181 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del decreto 15 novembre 1956 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1957, n. 23, il vaccino antipoliomielitico, di produzione sia italiana che estera, viene sottoposto, prima di essere immesso in commercio, a rigoroso controllo di Stato, per verificarne l'innocuità, la purezza ed, eventualmente, l'efficacia.

Per ogni partita del prodotto le ditte sono tenute ad indicare il periodo di validità e ad allegare i verbali dei controlli eseguiti nei propri laboratori. Per il vaccino proveniente dall'estero, inoltre, devono essere presentati idonei certificati, rilasciati dalla competente autorità sanitaria dei paesi di provenienza, da

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

cui risulti che la produzione è regolarmente autorizzata e che ciascuna partita ha subito, in un laboratorio di Stato, favorevoli controlli nelle varie fasi della lavorazione.

Ciò premesso, ritiene questo Ministero che non hanno alcuna ragion d'essere dubbi sulla genuinità e sull'efficacia del vaccino posto in commercio e va considerata, pertanto, superflua l'operazione di controllo auspicata dall'interrogante, tanto più che, data la grande richiesta del prodotto, può senz'altro escludersi che presso grossisti e farmacie si verificino considerevoli giacenze.

Il Ministro: MONALDI.

BASILE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritiene equo negare le indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio a un professore di liceo, dopo che il Ministero interpellato con apposito quesito dal provveditorato di Terni, aveva risposto che al professore di prima nomina spettavano tali indennità che inspiegabilmente in data successiva sono state negate, cambiando l'interpretazione della legge con effetto retroattivo, ledendo diritti già acquisiti. (2460).

RISPOSTA. — Questo Ministero non è in grado di accertare i fatti esposti dall'interrogante data la genericità delle notizie fornite. Per una risposta precisa ed esauriente, sarebbe desiderabile che lo stesso interrogante indicasse il caso concreto.

Comunque, per quanto concerne l'attribuzione della indennità di trasferimento e di prima sistemazione ai professori non di ruolo in occasione della loro nomina in ruolo, si fa presente che a tale personale non possono essere corrisposte le suindicate indennità ostando il disposto degli articoli 13 e 14 della legge 29 giugno 1951, n. 489.

Al fine di modificare questa inequivocabile situazione giuridica i senatori Boldini e Bellisario hanno presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge (atto numero 186) con il quale si propone di corrispondere le indennità previste dalla citata legge n. 489 anche ai professori non di ruolo, vincitori di concorso a cattedre, che debbano raggiungere una nuova sede di insegnamento, purché si trovino da almeno un anno ininterrottamente in servizio alle dipendenze dello Stato.

Il Ministro: MORO.

BERLINGUER E PINNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere

se intendano intervenire ad evitare gli sfratti di 90 famiglie di dipendenti dalle ferrovie meridionali sarde delle case popolari dell'A.Ca.I. di Carbonia (Cagliari), tenendo conto che ciò contribuirebbe ad inasprire, in quel centro minerario, la tristissima situazione che il Governo si è invece impegnato a risollevare. (2588).

RISPOSTA. — In seguito agli accordi intervenuti tra l'istituto per le case popolari dell'A.Ca.I. e la gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde, è stata superata ogni questione attinente alla locazione dei dipendenti di detta società nelle case del citato istituto.

Quest'ultimo assicura, infatti, che revocherà i provvedimenti giudiziari di sfratto iniziati a carico dei suddetti locatari, i quali, in conseguenza, seguiranno ad avere lo stesso trattamento dei dipendenti della Carbosarda.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

BIANCO E GREZZI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza delle lagnanze degli allievi del cantiere-scuola « Verrutolo » del comune di Irsina (Matera) dove viene abitualmente distribuita pasta avariata, e per conoscere se e come intendono intervenire per far cessare lo sconcio ed, eventualmente, punire i responsabili di esso. (3015).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti eseguiti risulta che effettivamente taluni lavoratori del cantiere di lavoro, cui gli interroganti si riferiscono, ebbero ad esprimere lamentele in ordine alla pasta alimentare loro somministrata. In proposito furono immediatamente eseguiti sopralluoghi ai locali di deposito, nonché esami chimici e microscopici della pasta a cura del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario di Irsina. Mentre dall'esame chimico la pasta risultò idonea all'alimentazione, l'esame microscopico ne rivelò il cattivo stato di conservazione.

La sospensione della somministrazione della pasta alimentare, già ordinata dalle autorità sanitarie appena investite degli accertamenti, fu quindi mantenuta.

La Pontificia opera assistenza di Matera, immediatamente avvertita, provvede alla sostituzione del quantitativo di pasta.

La causa del deterioramento della pasta alimentare è da individuarsi, secondo quanto accertato dai sanitari, nella lunga giacenza nei locali di deposito. Infatti, la Pontificia opera assistenza di Matera, all'atto dell'apertura del

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

cantiere di lavoro, avvenuta nel maggio 1958, provvede alla provvista dei generi alimentari per l'intera durata dei lavori.

Senonché il cantiere, in occasione della mietitura, venne temporaneamente sospeso, su richiesta degli stessi allievi, per dar loro la possibilità di fruire, nel frattempo, dell'ingaggio per i lavori agricoli in corso.

La sospensione del cantiere, però, si protrasse oltre il termine previsto ad esso venne riaperto soltanto ai primi di ottobre.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda sovvenire con i contributi di legge la sistemazione della strada Lagosanto-Codigoro (Ferrara), opera di notevole importanza al fine di procurare il migliore sviluppo dei traffici nelle zone interessate. (2749).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione straordinaria della strada Lagosanto-Codigoro, per i quali è prevista la spesa di lire 130 milioni, sono inclusi nella graduatoria richiesta dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Nei venturi esercizi non si mancherà di esaminare la possibilità di ammettere i lavori in parola ai benefici di legge, compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

Il Ministro: TOGNI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione del ponte San Giovanni, in Bondeno. (Ferrara).

L'interrogante rileva che il vecchio ponte fu fatto saltare dalle truppe tedesche in ritirata; precariamente ricostruito, è attualmente sottoposto a un intenso traffico, con frequenti occasioni di ingorghi e incidenti anche mortali; appare pertanto di particolare urgenza la ricostruzione di detto ponte con ubicazione e criteri funzionali adeguati al traffico ognora crescente sulla provinciale Ferrara-Mantova. (2959).

RISPOSTA. — La ricostruzione del ponte di San Giovanni, in Bondeno, distrutto da eventi bellici e provvisoriamente sostituito da un ponte in ferro, prevede la complessiva spesa di circa lire 50 milioni, alla quale non è stato sino ad ora possibile far fronte.

Si assicura, tuttavia, che tale opera sarà tenuta presente in sede di formulazione dei venturi programmi esecutivi.

Il Ministro: TOGNI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se agli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri, di età superiore ad anni 32 e generalmente con famiglia a carico, non ritenga dare una sia pur limitata possibilità di passare in servizio permanente effettivo o mediante regolare concorso interno, loro riservato, o anche sulla base di una rigorosa ed obiettiva valutazione del loro rendimento in servizio e tenendo conto, soprattutto, della idoneità riportata da quanti, in atto in servizio, abbiano partecipato a precedenti concorsi; ovvero sulla base di più opportuni criteri da determinare e rendere noti sollecitamente. (2850).

RISPOSTA. — La situazione degli ufficiali di complemento, da molti anni in servizio nell'arma dei carabinieri, è stata sempre oggetto del più vivo interessamento da parte dell'amministrazione, tanto che sono stati indetti, dal 1946 ad oggi, ben 8 concorsi straordinari e 445 ufficiali hanno già potuto ottenere il passaggio in servizio permanente effettivo. Si può quindi ragionevolmente affermare che sono rimasti esclusi dal beneficio soltanto i rinunciatarî, coloro che entrarono in servizio nell'arma in età inoltrata (il limite di età per concorrere è stato stabilito in 32 anni dalla legge 22 giugno 1956, n. 701) ed i meno capaci e volenterosi.

Ciò stante, un reclutamento per titoli, per esami o con altre diverse modalità, riservato a tali elementi, oltre a rivelarsi ingiusto nei confronti degli ufficiali già entrati nei ruoli dopo rigorosa selezione, sarebbe in contrasto con gli interessi dell'amministrazione di immettere nei ruoli organici personale scelto e in età da consentire un normale sviluppo di carriera.

Per i motivi di cui sopra, si è spiacenti di non poter promuovere alcuna iniziativa nei sensi auspicati dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

BORGHESE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali il concerto relativo alla riforma — in corso presso i competenti Ministeri — del regolamento d'applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, per la corresponsione di un assegno vitalizio ai ciechi civili, è sospeso da quasi un anno presso gli uffici del suo Ministero. (3447).

RISPOSTA. — Il regolamento di applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 632, per la corresponsione di un assegno vitalizio ai ciechi civili, trovasi all'esame di questo Ministero

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

per approfondimenti tecnici, nell'interesse esclusivo dei ciechi italiani, condotti anche con la collaborazione attiva di qualificati rappresentanti di questi.

Tali approfondimenti saranno espletati entro il dicembre 1958.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BOVETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intenda provvedere con urgenza alla istituzione del nuovo ufficio postale in borgata Leona di Torino, come si è da tempo assicurato. (2768).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla chiesta istituzione di un ufficio postale nella borgata Leona di Torino si trova in fase di avanzata istruttoria e quanto prima sarà sottoposta all'esame della commissione centrale per gli uffici locali, per il prescritto parere.

Attualmente è allo studio la sistemazione da dare al servizio di trasporto e scambio dei dispacci, connesso all'eventuale istituzione del nuovo ufficio.

Posso, comunque, assicurarle che la pratica stessa viene seguita con ogni cura, al fine di addivenire alla sua più sollecita e soddisfacente definizione.

Il Ministro: SIMONINI.

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare per la tutela dei consumatori in materia di recipienti di vino.

I rapidi sviluppi della diffusione della pratica dell'imbottigliamento, di grande idoneità per la conservazione del prodotto e per la garanzia della sua genuinità, devono essere accompagnati dalla certezza, per il consumatore, di ricevere non solo le qualità, ma anche le quantità che egli intende acquistare.

Ai sensi anche del capoverso dell'articolo 41 della Costituzione il libero uso per il vino di recipienti di ogni foggia e volume deve essere, perciò, subordinato a condizioni che permettano al consumatore di accertare l'adempimento degli obblighi del venditore nei suoi riguardi, anche in relazione alla quantità della merce.

L'interrogante chiede, di conseguenza, se il Governo non ritiene opportuno, sentite le categorie interessate, di prescrivere, almeno per il vino da pasto, le capienze da adottare per le bottiglie, per i bottiglioni e per i fiaschi,

con le modalità necessarie per la conoscenza ed il controllo delle stesse da parte dei consumatori. (1311).

RISPOSTA. — Le amministrazioni interessate e, in particolare, questo Ministero, nella convinzione che gran parte delle frodi in commercio sarebbero eliminate con l'adozione del sistema di vendita dei prodotti confezionati, o direttamente dall'industria o dallo stesso commerciante, hanno in ogni circostanza favorito l'affermarsi di tale sistema, sia con l'inserimento di particolari disposizioni nei provvedimenti legislativi già emanati o in corso, sia con la diramazione di circolari.

Per quanto concerne il vino da pasto non sembra, però, che sia opportuno — data la grande massa di consumatori di tale prodotto e considerate anche le molteplici situazioni in cui si svolge il relativo commercio al dettaglio, specie per quello di produzione locale — di imporre, almeno per ora, l'obbligo dell'imbottigliamento.

Si ritiene, invece, che debba essere favorito l'indirizzo volontariamente preso nel senso auspicato dall'interrogante da molti operatori economici del ramo, sia produttori che commercianti, e appoggiato anche dalle associazioni di categoria.

A tal fine questo Ministero, nello schema di disegno di legge predisposto per la riforma del vigente testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, ha tenuto debitamente presenti le esigenze degli utilizzatori di recipienti di vino e la necessità di tutelare il consumatore.

È stato previsto, infatti, che i recipienti sigillati o comunque chiusi, di qualsiasi capacità indicata nei recipienti stessi, destinati alla vendita di liquidi in genere, siano sottoposti alla verifica metrica e alla relativa bollatura da parte degli organi dello Stato.

Il Ministro dell'industria e del commercio: BO.

BUFARDECI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disservizio esistente presso l'ufficio corrispondenze e pacchi della direzione provinciale delle poste e telegrafi di Siracusa.

Il servizio di recapito della corrispondenza e dei pacchi è soggetto nella città e nella provincia a notevoli e continui ritardi che, danneggiando gli utenti, ingenerano vivo malumore nell'opinione pubblica. In particolare si chiede di sapere:

1°) per quale motivo nella sezione arrivi e partenze del sopraddetto ufficio non sono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

stati assegnati durante il mese di agosto (periodo di maggiore lavoro) gli impiegati occorrenti per il turno collegato ai treni in arrivo ed in partenza dalle ore 12 alle ore 15;

2°) quali motivi hanno indotto il dirigente dello stesso ufficio a non assegnare l'impiegato addetto al servizio « descrizione raccomandate » dalle ore 15 alle ore 16. Tale orario coincide con l'arrivo dei treni e conseguente distribuzione della posta ai portalettere. L'assenza, proprio in quell'ora, dell'impiegato addetto costringe il portalettere ad accudire ad una mansione non propria quale è quella della descrizione delle raccomandate;

3°) quali cause ostano alla utilizzazione dello sportello sussidiario di accettazione delle raccomandate nelle ore di punta (10,30-12,30), sempre nel predetto ufficio, e che provoca interminabili file di utenti con inevitabili proteste e diffuso nervosismo.

Infine, se non ritiene il ministro, per quanto sopra esposto, disporre una accurata ispezione che possa indagare sulle cause di tanto lamentato disservizio rimuovendole e provvedendo — se necessario — alla sostituzione del dirigente dell'ufficio provinciale corrispondenze e pacchi. (1467).

RISPOSTA. — Mi riferisco alla riserva da me fatta con lettera n. GM.26343/79-1467 int. del 17 ottobre 1958 in merito all'interrogazione n. 1467, riflettente alcuni disservizi che si sarebbero verificati presso l'ufficio corrispondenze e pacchi di Siracusa.

Per quanto concerne la richiesta contenuta nel punto 1°) della interrogazione medesima, devo precisarle che nel mese di agosto si determina in generale in detto ufficio una diminuzione del servizio postale e ciò forse in dipendenza del fatto che molte ditte e negozi sono chiusi per ferie. Ciò nonostante, nella locale sezione arrivi e partenze durante lo scorso agosto 1958 sono stati eseguiti i normali turni di lavoro stabiliti da questo Ministero, che prevedono la prestazione di 2 unità dalle 8 alle 15, 2 unità dalle 15 alle 22 e 2 unità per il turno di notte.

Inoltre, per diversi giorni, a seconda dell'occorrenza, al turno con orario 8-15 è stata assegnata una terza unità.

Circa la richiesta di cui al punto 2°), dai suddetti accertamenti è emerso che per il servizio di descrizione delle raccomandate è stato sempre osservato l'orario 6-13 e 14-18, e che anzi proprio nell'ora dalle 15 alle 16, alla quale in modo particolare l'interrogante intende riferirsi, oltre l'impiegato di turno viene spesso

adibito al servizio, secondo le necessità, un altro impiegato di aiuto.

Infine, in merito alla richiesta di cui al punto 3°) debbo far presente che è stato sempre attivato uno sportello sussidiario per l'accettazione delle raccomandate. L'unica differenza è data dal fatto che dal 12 settembre 1958, l'orario di apertura di detto sportello — che prima era fissato dalle 10,30 alle 12,30 — è stato spostato al periodo dalle 12 alle 14, in seguito alla constatazione che il maggior afflusso di utenti si verifica di solito dopo mezzogiorno.

Comunque i competenti organi periferici hanno assicurato che nessuna protesta si è avuta da parte del pubblico e che agli sportelli in parola non si sono verificati disservizi di rilievo.

Il Ministro: SIMONINI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga possibile l'emanazione di disposizioni intese a far sì che gli insegnanti elementari con famiglia a carico, risultati idonei, ma non vincitori, in almeno due concorsi per il passaggio nei ruoli in soprannumero, possano ottenere la nomina di che trattasi mediante un esame-colloquio, senza cioè dover partecipare a nuovi concorsi. (376).

RISPOSTA. — Questo Ministero deve rilevare come manchi il necessario presupposto giuridico per l'effettuazione di un concorso del tipo richiesto dall'interrogante, avente carattere di concorso speciale. Infatti l'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, dispone che sia i posti del ruolo ordinario, vacanti perché accantonati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 7 maggio 1948, n. 817, nei comuni capoluogo di provincia, sia quelli del ruolo in soprannumero vengano coperti con unico concorso ordinario per titoli di esami da bandirsi ogni biennio.

Ora, atteso che, col 1° ottobre 1958 è scaduta l'efficacia della legge 6 luglio 1956, n. 717 — che aveva prorogato fino a tale data le graduatorie suppletive dei maestri idonei dei concorsi speciali a posti di ruolo in soprannumero, effettuati ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 settembre 1954, n. 1170 — questo Ministero, in ossequio appunto al disposto di cui al ricordato articolo 2 di quest'ultima legge, con circolare del 29 settembre 1958, n. 2580/69, ha autorizzato i provveditori agli studi a bandire, nell'ambito della rispettiva provincia, il concorso ordinario per titoli ed esami sopra accennato.

Non ritiene invece opportuno — nell'interesse della scuola — bandire nuovi concorsi speciali, per i quali, d'altra parte, occorrerebbe l'adozione di appositi provvedimenti legislativi.

Il Ministro: MORO.

BUSETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in merito ad un problema d'alto valore umano e sociale riguardante il servizio d'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti.

Si tratta dell'onere troppo pesante, per non dire ormai intollerabile, che i coltivatori diretti debbono pagare sia per quanto riguarda la quota *pro capite* che quella relativa al contributo per ogni giornata tassabile. A solo titolo d'esempio, ché di un fenomeno di carattere generale si tratta, l'interrogante sottopone all'attenzione del ministro gli aumenti che, sulle due voci anzidette, sono stati praticati nella provincia di Padova nella quale grandissimo è il numero dei coltivatori diretti (oltre duecentomila mutuati). Questi contadini lavoratori hanno dovuto subire all'inizio del 1958 l'aumento di 6 lire del contributo per giornata ettaro-cultura; nell'agosto dello stesso anno, attraverso le cartelle esattoriali a conguaglio, gli stessi contadini si sono trovati di fronte ad un secondo aumento di 6 lire, sicché, nello spazio di circa un anno si è verificato il raddoppio del contributo base. È accaduto poi che il secondo aumento è stato fatto pagare con un procedimento non conforme a criteri di legalità nel senso che la variazione del contributo è avvenuta senza che fosse stato ancora emanato l'apposito decreto del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Questi aumenti, poi, si aggiungono a quelli che i coltivatori diretti hanno dovuto pagare nel campo delle quote *pro capite*; aumenti decisi in sede locale e che, nella provincia di Padova, sono stati di questa natura. Per coprire i disavanzi che i bilanci delle mutue comunali presentavano alla fine del 1957, l'aumento medio della quota *pro-capite* è stato di lire 209 per un complesso di 61 comuni su 105. In sede dei preventivi per il 1958 tale aumento medio, all'inizio dello stesso anno, è stato di lire 303 per un complesso di 101 comuni su 105.

Questo stato di cose rende molto grave l'assistenza diretta, ma, ancora più grave, l'assistenza indiretta, prassi questa che da tempo è in uso presso le mutue e che, per il suo meccanismo, limita, di fatto, per il coltivatore

diretto, la possibilità di godere di tutta l'assistenza a cui ha diritto.

Perciò l'interrogante chiede di conoscere quale intervento il Ministero competente si propone di attuare per porre fine a questa prassi e restituire alle prestazioni sanitarie per i coltivatori diretti la loro naturale caratteristica di assistenza diretta. (1550).

RISPOSTA. — Il contributo per giornata lavorativa fu stabilito in lire 12 dall'articolo 24 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla assistenza di malattia ai coltivatori diretti, limitatamente al primo anno di applicazione.

La determinazione del contributo in parola, in quanto afferente ad una forma assicurativa estesa con particolari caratteristiche ad una categoria fino ad allora esclusa dal campo delle assicurazioni sociali obbligatorie (ad eccezione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), non poté evidentemente fondarsi su dati assolutamente certi, dato anche il presumibile grande numero dei soggetti assistibili. Proprio per tali ragioni, il citato articolo 24 prevede anche la facoltà di modificare annualmente la misura del contributo in relazione alle risultanze delle gestioni delle singole casse mutue.

Per effetto del fenomeno, ordinariamente riscontrabile in ogni gestione assicurativa, in base al quale una forma di assicurazione di nuova istituzione raggiunge il massimo regime di applicazione dopo un certo numero di anni, l'originario contributo di 12 lire, rivelatosi sufficiente nei primi due anni (1955 e 1956), non si dimostrò più proporzionato, a partire dal 1957, all'incremento sia dei soggetti assistiti, sia delle prestazioni assicurative. Tale circostanza determinò, specialmente in talune province, una preoccupante situazione, in quanto, data l'autonomia finanziaria ed organizzativa su cui poggia il sistema delle casse mutue di malattia, l'insufficiente entrata contributiva poneva in pericolo la regolarità e la continuità delle prestazioni.

In tale situazione, il Ministero, nell'interesse degli assistiti, non poteva non intervenire con la dovuta tempestività, in attesa che fosse perfezionato il necessario strumento normativo. Infatti, in base alla delega quinquennale contenuta nell'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, il Ministero ha predisposto il decreto legislativo per la modificazione della misura del contributo per il 1958, dopo aver sottoposto ad attento esame le proposte del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia e dopo aver sentito il parere della commissione centrale

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tali adempimenti si sono resi necessari per attuare un rigoroso accertamento delle varie situazioni, pregiudiziale alla precisa determinazione delle modificazioni contributive da apportare.

Desidero, per altro, sottolineare che le variazioni del contributo, riguardanti soltanto qualche provincia, sono state commisurate all'effettivo fabbisogno delle gestioni.

Il decreto legislativo, recante le modificazioni contributive per il 1958, già approvato dal Consiglio dei ministri e sottoposto alla firma del Capo dello Stato, sarà prossimamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda l'aumento del contributo capitaro, lamentato dall'interrogante, occorre precisare che il contributo vero e proprio, stabilito dalla lettera c) dell'articolo 22 della citata legge, è rimasto invariato; le casse mutue comunali della provincia di Padova hanno dovuto, però, fare ricorso alla imposizione della quota integrativa per assicurare la copertura del maggior costo dell'assistenza sanitaria generica, così come prescrive, alla lettera d), la norma del summenzionato articolo 22.

Il Ministro: VIGORELLI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non ancora è stato adottato nessun provvedimento contro il collocatore di Scafati (Salerno), a carico del quale vi è stata regolare inchiesta e per colpa del quale, successivamente a tale inchiesta, numerosi lavoratori da mesi languono in carcere. (1931).

RISPOSTA. — Essendo assente per malattia il collocatore di Angri, il direttore dell'ufficio del lavoro di Salerno nel luglio 1958 dette l'incarico al signor Di Lallo Luigi, collocatore di Scafati, di assumere temporaneamente la direzione del suddetto ufficio.

Il Di Lallo, a seguito delle disposizioni ricevute, si recò presso l'ufficio di collocamento di Angri ma, purtroppo, non poté assolvere l'incarico affidatogli perché un gruppo numeroso di disoccupati glielo impedì, inscenando una violenta manifestazione, e profferendo contro di lui minacce ed insulti.

Poiché la situazione appariva veramente seria, si da far temere per la stessa incolumità personale del Di Lallo, il direttore di Salerno avocò a sé, limitatamente al periodo della campagna stagionale, le operazioni inerenti gli avviamenti presso le aziende conserviere di Angri.

Risulta inoltre che l'autorità di polizia, intervenuta per ristabilire l'ordine, operò dei fermi, alcuni dei quali tramutati in arresto.

Da quanto sopra risulta pertanto che nessuna responsabilità va attribuita al collocatore di Scafati per i fatti oggetto dell'interrogazione.

Il Ministro: VIGORELLI.

CACCIATORE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene completata la costruzione e l'attrezzatura dell'ospedale di Sapri (Salerno).

L'interrogante fa rilevare che la costruzione, quasi completa da anni, resta ora in uno stato d'abbandono, pur comportando una spesa per la custodia. (2877).

RISPOSTA. — I lavori di ampliamento e completamento dell'ospedale civile di Sapri furono aggiudicati, con atto 12 luglio 1956, all'impresa ingegner Pietro Colimodio, che avrebbe dovuto ultimarli nell'agosto del 1957.

Senonché, dopo aver eseguito opere per complessive lire 7.997.884, pari al 22 per cento dell'importo contrattuale, l'impresa appaltatrice sospese i lavori e non ebbe più a riprenderli, nonostante reiterati inviti e sollecitazioni.

Pertanto, il comune di Sapri ha deliberato la rescissione del contratto per colpa ed in danno dell'appaltatore inadempiente e sta per provvedere al riappalto delle opere, con il sistema della licitazione privata.

Il Ministro: MONALDI.

CAFIERO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per conoscere, se, come e quando, dopo oltre dieci anni dall'entrata in vigore della Costituzione, intendano rispettare il diritto del cittadino, sancito nell'articolo 21, di manifestare liberamente il proprio pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione; e intendano perciò smantellare il monopolio radio-televisivo parastatale, reliquato del regime dittatoriale, senza esserne costretti da quello che sarà l'ovvio giudizio della Corte costituzionale, a seguito della azione penale intentata contro la T.V. libera di Milano.

Per quale motivo, in pieno regime democratico, il Ministero delle poste e telecomunicazioni non ha data alcuna risposta né positiva, né negativa, a domande inoltrate da

cittadini e da enti per essere autorizzati all'impianto di stazioni radiotelevisive.

L'interrogante fa presente l'urgenza morale e giuridica di un chiarimento. (2474).

RISPOSTA. — L'articolo 21 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di avvalersi dei mezzi di diffusione esistenti, ma non anche il diritto di impianto e di esercizio dei mezzi stessi. Essi invero costituiscono servizi pubblici, che la legge e la stessa Costituzione (articolo 43) hanno voluto riservare allo Stato, data l'esigenza di assicurarne l'armonica estensione a tutto il territorio nazionale e considerato il loro carattere di preminente interesse generale.

La concessione accordata alla R.A.I. in esclusiva trova fondamento nella riconosciuta capacità della società concessionaria ad assolvere con la necessaria larghezza di mezzi e di personale il servizio radiotelevisivo, in contrasto con le soluzioni, carenti sotto l'aspetto tecnico ed organizzativo, prospettate a suo tempo da altre ditte concorrenti.

Comunque, in pendenza delle decisioni dei ricorsi giurisdizionali promossi al Consiglio di Stato (di cui la Suprema Corte ha dichiarato la giurisdizione, con decisione del 15 marzo 1958, n. 1603) dalla società *Il Tempo-T.V.* e dal signor Achille Lauro, si è ritenuto opportuno soprassedere temporaneamente all'esame della domanda di autorizzazione all'esercizio di stazioni televisive avanzata dalla società « Televisione Libera ».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: SIMONINI.

CANESTRARI, ZANIBELLI, FORNALE E ARMATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intenda porre fine all'ingiusto trattamento ora fatto al personale degli uffici locali che, costretto a maggiori prestazioni in caso di assenza o insufficienza delle unità in assegno, viene, e soltanto parzialmente, compensato dopo trascorsi i primi cinque giorni della assenza o insufficienza suddetta. (2264).

RISPOSTA. — Negli uffici locali postali il lavoro varia di volume e di intensità a seconda dei periodi del mese in cui esso si svolge, di guisa che, mentre in alcuni giorni — come in quelli di scadenza dei pagamenti delle pensioni — esso è notevole, in altri giorni invece subisce una sensibile contrazione.

Proprio in relazione alla particolare ricorrente natura di tale lavoro, non sempre l'assenza di unità comporta necessariamente

un prolungamento dell'orario d'ufficio (è da tener presente che ai sensi della legge in vigore il compenso per lavoro straordinario è corrisposto per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di ufficio) per cui la necessità di autorizzare l'esecuzione di lavoro straordinario deve essere valutata, volta per volta, dalle direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni.

In effetti, l'amministrazione, con circolare del luglio 1954, aveva dato facoltà alle direzioni provinciali, nei casi di assenza di personale superiore a 5 giorni, di provvedere ai bisogni del servizio mediante la protrazione dell'orario di lavoro da parte del rimanente personale, fino ad un massimo di 4 ore al giorno per ogni unità assente. (Ciò, beninteso, sempreché il provvedimento fosse atto a garantire il servizio. Diversamente si doveva provvedere alla sostituzione del personale assente con unità di scorta).

Per altro, con successiva circolare dell'ottobre 1957, è stato precisato che il suddetto criterio non ha carattere tassativo, ma costituisce soltanto normativa di massima, alla quale le direzioni provinciali possono derogare quando ne riconoscano la necessità, per cui è ora consentito alle direzioni medesime di attuare turni di straordinario anche in casi non previsti dalla primitiva circolare e sempreché le esigenze di servizio sussistano effettivamente.

Il Ministro: SIMONINI.

CANESTRARI, ARMATO, BIANCHI GERARDO, LIMONI, DAL FALCO, ZANIBELLI, PERDONA, CASATI, CALVI E PREARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere perché con telecircolare n. 209/2 URG/CHI del 21 ottobre 1958, si sia disposto il pagamento del conguaglio del premio di maggior produzione agli ufficiali dell'albo nazionale, per il nuovo loro grado di equiparazione — ex XII C — soltanto dal 1° gennaio 1958.

L'articolo 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, infatti, stabilisce che « a partire dal 1° luglio 1957, agli ufficiali è attribuito lo stipendio corrispondente al coefficiente 193 » e, di conseguenza, sembra agli interroganti che tutte le altre indennità debbano essere corrisposte nella misura spettante al personale che fruisce di stipendio pari a quel coefficiente con effetto dalla data stabilita dalla legge e non da quella posteriore, nel caso di ben sei mesi, che si è voluta fissare con una circolare ministeriale. (2784).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

RISPOSTA. — La misura del premio di maggiore produzione, come risulta dalla tabella allegata alla legge 8 agosto 1957, n. 776, non è stabilita in rapporto ai coefficienti economici, ma alla qualifica rivestita ed alla carriera di appartenenza.

Di conseguenza la modificazione del coefficiente degli ufficiali dell'albo nazionale, disposta dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120, non può comportare automaticamente anche la modifica dell'aliquota del premio di produzione. La variazione di tale aliquota è stata disposta soltanto con legge 27 febbraio 1958, n. 119, e non può quindi avere effetto prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il Ministro: SIMONINI.

CANESTRARI, ARMATO, BIANCHI GERARDO, LIMONI, DAL FALCO, ZANIBELLI, PERDONA, CASATI, CALVI E PREARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga regolare l'operato di alcune direzioni provinciali delle poste e telegrafi della Repubblica le quali rifiutano il pagamento del sussidio, previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, ai ricevitori ed ai portalettere in caso di malattia di durata non superiore a giorni 10.

Nel detto articolo 66 modificato, infatti, non sussiste più la condizione della durata minima della malattia per avere titolo al pagamento del sussidio, per cui il mantenimento in vigore di essa durata minima alla distanza di ben otto mesi dalla promulgazione della legge che la abolisce, costituisce danno agli interessati che urge rimuovere. (2787).

RISPOSTA. — Pur non risultando che, dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120 in alcuni casi sia stato negato ai ricevitori e portalettere per assenze inferiori a dieci giorni il pagamento del sussidio, questo Ministero, con apposita circolare telefonica, ha provveduto a richiamare l'attenzione di tutte le direzioni provinciali postelegrafoniche sull'esatta applicazione della legge.

Il Ministro: SIMONINI.

CAPRARA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per chiedere se non ritengano finalmente giunto il momento di destinare i preventivati 260 milioni per i necessari lavori al porto di Torre Annunziata (Napoli). L'interrogante ricorda che

già nella scorsa legislatura fu riconosciuta la necessità di tali lavori, rinviandoli al momento in cui sarebbero stati reperiti i fondi adeguati. Si chiede ora di conoscere se sia arrivato il turno di Torre Annunziata, che già da molti, troppi anni, attende misure efficaci per il potenziamento del proprio porto. (2735).

RISPOSTA. — Questa amministrazione, per andare incontro alle necessità del porto di Torre Annunziata, non potendo, date le limitate assegnazioni di fondi per opere marittime, far fronte all'intera spesa di lire 260 milioni occorrente al potenziamento di quel porto, ha compreso nel programma delle opere da finanziare con i fondi del corrente esercizio un primo stralcio di lavori per una spesa di lire 50 milioni.

Il progetto, che prevede l'ampliamento di un primo tratto della banchina di levante, si trova attualmente all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere a che punto si trova la pratica del direttore della stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo, professor Taibel Alula, che per raggiunti limiti di età è stato messo a riposo e a cui è stata corrisposta dal Ministero dell'agricoltura e foreste una sola mensilità di pensione provvisoria. (3245).

RISPOSTA. — Nel procedere alla liquidazione della pensione a favore del dottor Taibel Alula, è risultato che il medesimo godeva già, a decorrere dal 16 gennaio 1947, di altra pensione ordinaria liquidatagli dal Ministero difesa-esercito.

Da un primo esame degli atti, è emerso infatti che il dottor Taibel avrebbe prestato contemporaneamente servizio, per alcuni periodi, alle dipendenze sia del Ministero difesa-esercito che di questa amministrazione. Inoltre, lo stesso dottor Taibel avrebbe percepito, a decorrere dal 16 gennaio 1947, l'intera pensione, pur continuando a prestare servizio di ruolo retribuito a carico dello Stato.

Pertanto, in attesa che vengano ultimati gli accertamenti intesi a determinare l'entità delle somme indebitamente percepite e che dovranno essere recuperate, questo Ministero ha disposto la sospensione del pagamento della pensione, nonché dell'indennità di buonuscita, e il Ministero della difesa-esercito ha

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

disposto la ritenuta del quinto sulla pensione diretta già in godimento da parte del dottor Taibel dal 16 gennaio 1947.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CENGARLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere il motivo per cui non rende operante il deliberato del comitato speciale assegni familiari, che stabiliva, fin dal 1° novembre 1956, l'inquadramento di n. 23 aziende ceramiste della provincia di Vicenza, nel settore industriale, ai fini della corresponsione degli assegni familiari. (1125).

RISPOSTA. — Le aziende ceramiste, in genere, furono inquadrate a suo tempo nel settore artigiano della cassa unica assegni familiari ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 - punto 1°, lettera a) - il quale prevede l'inquadramento nell'artigianato, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari delle aziende svolgenti la lavorazione della ceramica artistica senza porre limite al numero dei dipendenti.

Successivamente, da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori fu fatto rilevare che le aziende ceramiste della provincia di Vicenza, sia per le dimensioni aziendali ed il grado di meccanizzazione che per l'elevato numero di lavoratori impiegati nella produzione, avevano assunto le caratteristiche di vere e proprie aziende industriali.

Il comitato speciale per gli assegni familiari, esaminata la questione, stabilì che per la determinazione del carattere artigiano dell'azienda doveva tenersi prevalentemente conto dell'effettiva partecipazione al lavoro del titolare dell'azienda stessa, dell'organizzazione e del grado di meccanizzazione dell'impresa, nonché del numero dei dipendenti e dei collaboratori.

In base a tale determinazione, l'Istituto nazionale della previdenza sociale determinò il trasferimento di numerose aziende ceramiste della zona di Vicenza dal settore dell'artigianato a quello dell'industria. Avverso questo trasferimento 23 aziende ceramiste della zona presentarono ricorso al Ministero.

La decisione dei ricorsi fu tenuta in sospeso in quanto era pendente presso il comitato speciale assegni familiari la questione della estensione dei criteri stabiliti per le aziende ceramiste della provincia di Vicenza a tutte le altre zone della penisola.

Tale estensione è avvenuta con la delibera del predetto comitato speciale in data 22 aprile 1958 e con decorrenza 1° giugno 1958.

Trattandosi di situazioni aventi le stesse caratteristiche e riflettenti condizioni identiche, il Ministero non ritenne giustificabile, sul piano giuridico, l'applicazione di differenti date di decorrenza, ed il comitato speciale degli assegni familiari convenne circa l'opportunità dell'adozione di una data generale unica che fu determinata nel 1° giugno 1958 per tutte indistintamente le aziende ceramiste.

Definita in tal senso la questione generale, si è potuto dar corso all'esame dei ricorsi delle 23 aziende ceramiste di Vicenza. Tali ricorsi sono stati decisi con la conferma dell'inquadramento nel settore industria della cassa unica per gli assegni familiari.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada destinata a collegare Campochiaro (Campobasso) con le contrade Fonte Franconi e Perrone, strada che si sarebbe dovuta iniziare con i benefici della legge 29 aprile 1949, n. 264, integrata dai fondi migliorie boschive del comune predetto, accantonati ed accantonabili presso la camera di commercio, industria ed agricoltura ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Il progetto-proposta venne rassegnato per i provvedimenti di competenza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con foglio 17 settembre 1953, n. 22250, dell'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso. (93).

RISPOSTA. — Il piano provinciale per la istituzione di cantieri è redatto dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura, su parere della commissione provinciale per il collocamento), i quali sono in grado di valutare direttamente le esigenze delle singole località in rapporto ai mezzi finanziari disponibili.

Nel piano relativo alla provincia in oggetto non risultano compresi i lavori di cui trattasi.

La proposta, tuttavia, sarà tenuta ben presente per eventuali ulteriori interventi, qualora sia possibile reperire in seguito i necessari mezzi finanziari.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali con circolare 11 ottobre 1958 è stato disposto il collocamento a riposo degli inse-

gnanti elementari, che abbiano compiuto il 65° anno di età e non il 45° anno di servizio, in contrasto con l'articolo 134 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, non abrogato dall'articolo 4, comma quarto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46. (2376).

RISPOSTA. — Com'è noto, l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 — che detta norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato — stabilisce che gli impiegati civili siano collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essi raggiungono detta età.

Il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto che la disposizione in parola non potesse non applicarsi anche agli insegnanti elementari, opportunamente integrata, s'intende, dal disposto dall'articolo unico della legge 9 agosto 1954, n. 637, che ha fissato al 30 settembre successivo al raggiungimento dei limiti di età e di servizio la decorrenza del collocamento a riposo.

Va da sé, ad ogni modo, che i provveditori agli studi, nell'adottare i relativi provvedimenti, hanno rispettato la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 46, concernente il possesso da parte degli interessati non solo del requisito dell'anzidetto limite di età, ma altresì di quello dei 40 anni di servizio, nel cui computo non vanno compresi i servizi non di ruolo riscattati.

Giova precisare che il Ministero non ha mancato di interpellare in proposito il Consiglio di Stato, il quale, con parere in data 20 agosto 1958, n. 1390, ha affermato l'applicabilità della legge 15 febbraio 1958, n. 46, anche al personale insegnante della scuola elementare, cui è stata riconosciuta — per effetto della legge 1° giugno 1942, n. 675 — la qualifica di dipendente statale.

Il Ministro: MORO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'importante strada che, in provincia di Campobasso, dovrà unire Toro a Pietracatella con diramazione per Monacilioni. (2427).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione della strada Toro-Pietracatella furono assegnati all'impresa Blundo il 1° settembre 1955 e dovevano essere ultimati entro il 28 luglio 1958.

Senonché, dopo che erano stati eseguiti lavori per lire 40 milioni, in seguito al decesso del titolare dell'impresa predetta, l'amministrazione provinciale di Campobasso, in data 14 dicembre 1956, comunicava alla Cassa per il Mezzogiorno che intendeva rescindere il contratto. Mentre si procedeva alla verifica della contabilità finale, nello scorcio del 1957 sopravvenne il fallimento dell'impresa stessa.

Il 20 ottobre 1958 è stata effettuata la visita di collaudo, cosicché, avendo l'amministrazione provinciale concessionaria accertato l'importo dei lavori rimasti da eseguire in lire 180 milioni circa, si rende ora possibile procedere ad un nuovo appalto. A tal riguardo, detta amministrazione provinciale ha comunicato nelle vie brevi alla Cassa che al più presto provvederà a redigere il progetto stralcio del tratto Pietracatella-Monacilioni, il che consentirà di procedere subito al nuovo appalto.

In un secondo tempo la ripetuta amministrazione provinciale rimetterà il progetto del breve tratto di collegamento fra le detta strada e il ponte sulla Fiumarella in costruzione da parte del genio civile, così da realizzare l'allacciamento con Toro mediante separato appalto.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non creda opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, che, per disciplinare le vendite a rate, ne disponga il ritorno nei canali del credito ordinario, che, aiutando il consumo, eviterebbe al consumatore, fra l'altro, i notevoli danni, derivanti dal dover corrispondere al venditore prezzi ed interessi superiori di gran lunga ai normali. (2432).

RISPOSTA. — Si ritiene che l'interrogante abbia inteso riferirsi alla possibilità che il consumatore, anziché chiedere ed ottenere credito rateale al venditore per l'acquisto del bene, si rivolga al sistema bancario, per un credito anche esso rateale, il cui importo dovrebbe essere impiegato al medesimo scopo, sottoposto, tuttavia, alle condizioni normali del finanziamento commerciale a breve scadenza.

Ciò significherebbe abolire del tutto la vendita rateale, dato che ogni acquisto, nei rapporti tra venditore e compratore, si effettuerebbe a contanti; mentre si determinerebbe un nuovo rapporto, nel campo monetario e non più reale, tra consumatore e banca finanziatrice.

Occorrerebbe presumere che il sistema di garanzia, finora operante a favore del venditore, (garanzia cambiaria, riservato dominio) si trasferisca a favore della banca, con tutti gli inconvenienti che tale eventualità potrebbe comportare, oltre che nell'ordine economico, nell'ordine giuridico, dato che, per esempio, il riservato dominio si esplicherebbe su un bene che non è l'oggetto del contratto che crea il rapporto debitorio.

A parte tali considerazioni, non sembra rispondente a realtà l'asserzione che il contratto di vendita rateale imponga ai consumatori prezzi ed interessi superiori di gran lunga ai normali.

Secondo i risultati dell'indagine condotta nell'ambito nazionale, sulla natura, dimensione e caratteristiche del fenomeno delle vendite rateali dei beni di consumo durevoli — che, presumibilmente, interessa maggiormente l'interrogante — si è constatato che l'onere della rateazione, che più frequentemente si manifesta oltre la non applicazione del consuetudinario sconto sul prezzo per contanti, è una lieve maggiorazione di prezzo per il pagamento a rate.

Tale onere, sia nell'una che nell'altra forma, si presenta in misura abbastanza costante e non risulta eccessivo perché la maggiore frequenza si verifica per la classe che comprende valori fra il 5 e il 10 per cento del prezzo della merce, in relazione a quello per le vendite in contanti.

Sembra, inoltre, superfluo accennare al fatto che la vendita rateale — la cui dimensione in Italia, come è stato unanimamente riconosciuto, non è tale da destare preoccupazioni per la stabilità economica — secondo il sistema normale, è generalmente considerata fattore di fecondità del consumo verso la produzione ed il reddito, mentre il credito bancario al consumo potrebbe non avere la stessa caratteristica.

Alla luce delle osservazioni esposte, questo Ministero non ritiene di poter accogliere la proposta contenuta nella interrogazione. D'altronde la stessa Commissione per lo studio dei problemi della vendita rateale, costituita presso questo Ministero — sulla base di una obiettiva valutazione delle caratteristiche, dimensioni e possibilità di evoluzione di essa — ha escluso che esista la necessità, od anche la opportunità, di disciplinare in alcun modo, con interventi di politica economica, il fenomeno medesimo.

Il Ministro: Bo.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se è compresa nel programma di opere, che dovrebbe eseguire l'azienda speciale consorziale di Trivento (Campobasso), la costruzione della strada rurale, che parte dalla provinciale Bagnolese e porta alla frazione Casalotto di Duronia (Campobasso), e della diramazione, che da tale strada dovrebbe portare alla frazione Potestà di quest'ultimo comune. (2669).

RISPOSTA. — Nel programma di opere pubbliche, predisposto d'intesa con l'azienda speciale consorziale di Trivento e da attuarsi nel corrente esercizio finanziario, non è prevista la costruzione della strada che dovrà congiungere la provinciale Bagnolese con la frazione Casalotto di Duronia.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando ritiene che possa essere emanato il regolamento, previsto dall'articolo 8 della legge del 23 novembre 1939, n. 1815, e che la categoria interessata vivamente attende. (2675).

RISPOSTA. — Il regolamento per la esecuzione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è stato già da tempo predisposto ed è stato altresì trasmesso, per le necessarie intese ministeriali, al Ministero di grazia e giustizia, di cui si attende ora il parere.

Sul regolamento dovrà poi essere inteso il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione di un cantiere scuola di lavoro che, mentre gioverebbe ai disoccupati del comune di Duronia (Campobasso), consentirebbe il completamento della costruzione della strada rotabile dalla provincia molisana alla contrada Vallini, e di altro cantiere-scuola che consentirebbe il completamento della costruzione della strada rotabile dalla provincia molisana alla contrada Potestà. (2676).

RISPOSTA. — I cantieri di lavoro cui l'interrogante si riferisce non risultano compresi nel piano redatto per il corrente esercizio finanziario dai competenti organi provinciali (ufficio del lavoro, d'intesa con la prefettura e su parere della commissione provinciale per il collocamento), ai quali è rimessa la valuta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

zione delle esigenze delle singole località in rapporto ai mezzi finanziari disponibili.

Non si mancherà, tuttavia, di tenere presente la possibilità di accogliere le proposte, qualora possano in seguito reperirsi ulteriori disponibilità finanziarie. E, per altro, utile che il comune di Duronia segnali le proposte stesse all'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada da San Giovanni in Galdo a Matrice (Campobasso), essendo stati da tempo rimessi dalla segreteria generale dell'amministrazione provinciale di Campobasso gli atti richiesti dal comune predetto per la regolarizzazione di essi. (2767).

RISPOSTA — Si conferma quanto già stato risposto all'analoga precedente interrogazione (n. 2428), e cioè, che, a tutt'oggi, l'amministrazione provinciale di Campobasso, malgrado nuovamente sollecitata, non ha ancora fatto pervenire a questo Ministero copia della lettera d'adesione, in linea di massima, della Cassa depositi e prestiti, alla concessione del mutuo occorrente per il finanziamento dell'opera in parola.

Pertanto, questo Ministero non può ancora provvedere alla emissione del provvedimento di approvazione del progetto e di formata concessione del contributo statale.

Il Ministro: TOGNI.

CRUCIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che l'Umbria con il suo ricco patrimonio d'arte rappresenta il centro del turismo religioso nazionale; le statistiche e le indagini turistiche dimostrano che la quasi totalità dei turisti italiani e stranieri, percorrendo l'Italia, fanno indiscutibilmente una visita in Umbria; la rete stradale e ferroviaria che attraversa e serve l'Umbria non risponde alle moderne esigenze del traffico e del movimento turistico, che richiede rapidi spostamenti; la posizione peninsulare di questa regione è particolarmente favorevole per uno scalo di linea aerea, anche da un punto di vista strategico, con funzioni di collegamento tra nord e sud d'Italia e soprattutto lungo la linea dei paralleli tra le terre orientali e occidentali — se non ritenga opportuno esaminare la possibilità della apertura al traffico aereo turistico-civile nazionale i campi di aviazione delle città di Foligno e Perugia

(Sant'Egidio), le quali rappresentano i centri logistici del turismo che si irradia per tutta la regione (Cascia, Assisi, Spoleto, Todi, Orvieto, Gubbio, ecc.).

Tale eventualità, oltre che favorire le sempre crescenti esigenze nel settore dell'aviazione civile, favorita a sua volta dal fatto che detti aeroporti sono gli unici dell'Italia centrale, e sollecitata anche dai vari aereo club di Perugia e Foligno, già organizzati ed efficienti, aumenterebbe sensibilmente il movimento del turismo, che nell'Umbria, per le susseguentisi crisi nel campo dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato, rimane la prima, anche se modesta, possibilità di vita.

L'interrogane si permette chiedere, inoltre, al ministro della difesa se è a conoscenza dei motivi che hanno ostacolato la annunciata riapertura al traffico del campo di Foligno, anche come scuola di pilotaggio e di addestramento per l'aviazione militare. (2401).

RISPOSTA. — La questione dell'apertura al traffico turistico nazionale dell'aeroporto di Perugia, attualmente destinato all'attività dell'aereo club locale, ha già formato oggetto di esame da parte dei competenti organi di questa amministrazione.

La soluzione di tale questione, nel senso di una concessione di un contributo da parte dello Stato quale concorso per l'apertura al traffico del predetto aeroporto, da valutare nel quadro delle esigenze generali della rete aeroportuale, è, per altro, subordinata all'istituzione e al mantenimento da parte dell'aereo club di Perugia dei servizi sanitari, antincendio e di pronto soccorso, oltre che al mantenimento dei già esistenti servizi di custodia, telefonici e informazioni meteo, nonché dei prescritti regolari apprestamenti di segnalazione a terra.

Quanto all'aeroporto di Foligno, attualmente aperto alla attività aerea dell'aereo club che vi ha sede, esso ha importanza molto limitata e non risulta che lo stesso aereo club lo utilizzi.

Il predetto aereo club e altri enti locali, qualora ritengano vantaggioso per l'incremento delle attività turistiche regionali promuovere l'apertura al traffico aereo nazionale di tale aeroporto, dovrebbero, comunque, provvedere ad adempimenti analoghi a quelli indicati per l'aeroporto di Perugia.

Per quanto si riferisce, infine, alla riapertura del campo di Foligno quale scuola di pilotaggio e di addestramento per l'aviazione

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

militare, si informa che tale possibilità non è mai stata presa in considerazione.

Soltanto in occasione della scelta di un aeroporto da adibire a centro di addestramento per l'aviazione leggera dell'esercito, fu, a suo tempo, preso in esame, insieme ad altri, anche il campo di Foligno, che, per altro, non è stato riconosciuto idoneo allo scopo per ragioni di carattere operativo e militare.

Il Ministro della difesa: SEGNI.

CUCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare in seguito ai nuovi gravi inconvenienti verificatisi nei rapporti tra medici ed I.N.A.M., nella fiducia si voglia ormai definire la posizione degli istituti mutualistici inquadrandoli come attività essenzialmente sanitarie alle dipendenze del nuovo Ministero della sanità, ovviando a tutte le gravi disfunzioni finora lamentate e regolando finalmente con criterio unitario tutta la organizzazione. (2085).

RISPOSTA. — I rapporti tra i medici e l'I.N.A.M. trovano la loro regolamentazione nell'accordo stipulato il 3 marzo 1955 tra i rappresentanti dei medici stessi e l'istituto. Comunque, il Ministero non ha mancato, in ogni circostanza, di curare che tali rapporti siano improntati secondo lo spirito della più ampia e completa collaborazione.

Non condivido, invece, il suo punto di vista circa la considerazione degli istituti per l'assicurazione contro le malattie come organizzazione essenzialmente sanitarie e, quindi, suscettibili di essere sottoposti alla esclusiva vigilanza del Ministero della sanità. L'assicurazione contro le malattie, e per il suo stesso ordinamento e per le sue finalità, partecipa del generale sistema assicurativo previdenziale, dal quale non può essere separata senza irreparabile pregiudizio. Su tale punto, per altro, concordano sia i voti delle categorie interessate, sia le istanze parlamentari per una sempre più armonica e unitaria regolamentazione del sistema.

D'altro lato, i rapporti tra questo Ministero e quello della sanità in ordine agli enti aventi carattere previdenziale ed assistenziale sono ben determinati dalla legge istitutiva del predetto Dicastero della sanità, il quale concorre alla vigilanza per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria.

Assicuro, ad ogni modo l'interrogante, che il Ministero persegue costantemente lo scopo di realizzare una organizzazione quanto più

possibile unitaria dell'assicurazione contro le malattie, che, per altro, involge la non facile soluzione di vari problemi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se i trasferimenti direttivi e le nomine dei vincitori subiranno effettivamente un ritardo rispetto alle date del 1° e del 15 ottobre 1958 fissate dalla relativa ordinanza ministeriale.

Si chiede un'assicurazione sulla infondatezza di tali voci e in caso contrario di far conoscere i motivi del ritardo e in quale data saranno nominati i vincitori del concorso direttivo generale B-4 previsto dalla legge 6 luglio 1956, n. 705. (1440).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già effettuato il movimento del personale di vigilanza delle scuole elementari, per l'anno scolastico 1958-59.

Per quanto riguarda, invece, le nomine dei candidati del concorso per esami e titoli B-4, previsto dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, si fa presente che ad esse si farà luogo al più presto, appena cioè i candidati stessi, già invitati, avranno espresso i loro desideri in merito alle assegnazioni di sede.

Il Ministro: MORO.

DAMI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere per quali ragioni l'istruttoria relativa alle richieste effettuate fin dal 1952 dalla ditta Bertelé, dalla Sidat e da altre aziende per la concessione delle acque dell'Ombrone Pistoiese, del Reno e di altri corsi d'acqua dell'Appennino tosco-emiliano sia stata sospesa o, comunque proceda così lentamente; e per conoscere entro quale periodo sarà condotta a termine in modo da arrivare ad una decisione che si manifesta sempre più urgente in relazione, non solo agli usi idrodinamici, ma anche per l'irrigazione e fornitura d'acqua potabile di centri pedemontani. (2664).

RISPOSTA. — La questione che forma oggetto dell'interrogazione deve ritenersi ormai superata, essendo nel frattempo intervenuta una sentenza della Corte di cassazione, secondo la quale l'esistenza di una o più domande già istruite e sulle quali si sia definitivamente pronunciato il Consiglio superiore dei lavori pubblici non vieta all'amministrazione di ammettere ad istruttoria nuove domande.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

Pertanto, è stata disposta l'istruttoria delle domande della Terni, della Sidat e dell'ingegner Bertelé, in unione alle altre concorrenti.

Il Ministro: TOGNI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda disciplinare la formazione delle commissioni esaminatrici per la licenza media e l'ammissione al liceo. Ciò ad evitare che si abbia diversità di trattamento tra scuola e scuola, dovuta al fatto che in alcune scuole gli alunni di licenza media sono esaminati dai loro insegnanti, mentre in altre da insegnanti di altre classi; mentre per gli alunni di ammissione al liceo in alcune scuole il loro insegnante di lettere fa parte della commissione e li esamina in storia e geografia, in altre la commissione è interamente formata da insegnanti di altre classi. (523).

RISPOSTA. — La composizione delle commissioni per gli esami di licenza media è disciplinata dall'articolo 65 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il quale testualmente dispone: « Le commissioni per gli esami di licenza sono nominate dal preside e composte di professori dell'istituto ». La generica formulazione della norma lascia chiaramente intendere la volontà del legislatore di affidare al prudente apprezzamento del capo di istituto la costituzione delle predette commissioni, nella consapevolezza che egli sia l'unico organo in grado di vagliare in concreto tutti gli elementi di fatto e di giudizio che possano consigliare di includere nelle commissioni stesse determinati professori anziché altri.

Non sembrerebbe, quindi, opportuno vincolare in modo tassativo la volontà del capo d'istituto.

Ad ogni modo, il Ministero non mancherà di considerare attentamente il problema in sede di riordinamento delle scuole d'istruzione secondaria.

Per quanto attiene alle commissioni per gli esami di ammissione al liceo classico, mentre si osserva che il criterio informatore dell'articolo 63 del citato regolamento n. 653, che disciplina la formazione delle commissioni in parola, è analogo a quello del ricordato articolo 65, si fa presente che la questione sarà senz'altro riesaminata e disciplinata sempre in occasione del riordinamento degli istituti secondari, che prevede la estensione degli esami di ammissione, oggi vigenti solo per il liceo classico, anche agli altri tipi di scuola.

Il Ministro: MORO.

DE MICHELI VITTURI, GRILLI ANTONIO E CRUCIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda urgentemente provvedere al pagamento delle indennità extratabellari agli insegnanti di ruolo ed incaricati delle scuole medie, dei quali numerosi non percepiscono tale emolumento sin dai mesi di aprile o di maggio 1958. (1386).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già provveduto ad accreditare i fondi per il pagamento del compenso per prestazioni complementari ai professori di ruolo e non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, sia per gli ultimi mesi dell'esercizio finanziario 1957-58, sia per i primi otto mesi dell'esercizio in corso. Contemporaneamente, sono state invitate le competenti autorità scolastiche periferiche a segnalare tempestivamente gli ulteriori fabbisogni, in modo che il Ministero sia in grado di effettuare in tempo utile i necessari accreditamenti di fondi fino a tutto il 30 giugno 1959.

Quanto ai docenti delle scuole e istituti di istruzione professionale e tecnica, si fa presente che sono già stati rimessi agli organi di controllo i provvedimenti con cui vengono accreditate le somme necessarie per la corresponsione del compenso di cui trattasi, così in conto resti come in conto competenze.

È stato anche provveduto al pagamento dell'indennità « extratabellare » fino a tutto il 30 giugno 1958 agli insegnanti della istruzione artistica.

Prossimamente saranno liquidate le competenze dovute a tale titolo agli stessi insegnanti per l'esercizio in corso, dato che il relativo decreto trovasi già alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro: MORO.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che, in seguito all'alluvione del 21-22 giugno 1958, in provincia di Udine la passerella che era stata costruita sul torrente Cornappo nel comune di Nimis, in località la Motta, è andata distrutta e che essa, impedendo il deflusso delle acque, ha fatto allagare i campi circostanti, e quindi se sia a conoscenza che la popolazione deve ora attraversare con i carri il torrente per raggiungere la campagna e come tutto questo fosse stato previsto con una lettera inviata ancora nel novembre del 1956 dal sindaco del comune di Nimis al genio civile di Udine.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere al riguardo, anche in considerazione del fatto che già nel novembre del 1958 il segretario generale della Presidenza della Repubblica aveva segnalato la cosa alla prefettura di Udine. (3045).

RISPOSTA. — La passerella sul torrente Cornappo, in località La Motta del comune di Nimis distrutta dall'alluvione del giugno 1958, era a servizio di una via carrareccia collegante l'abitato con alcuni campi coltivati siti sulla sponda opposta del predetto torrente.

Alla sua ricostruzione, che prevede una spesa di circa lire 500 mila, non può, per altro, ai sensi della vigente legislazione, provvedere questo Ministero.

Il Ministro: TOGNI.

DE PASQUALE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

1°) se risulta a verità quanto ebbe a dichiarare l'ammiraglio Ghè, nel corso di una recente assemblea generale di comitato tenuta alle maestranze dell'arsenale marittimo di Messina, e cioè che il Ministero ha emanato disposizioni per corrispondere subito ai dipendenti dell'arsenale un acconto di lire 600 sui bienni già maturati per il periodo 1956-58;

2°) quali provvedimenti ritenga comunque adottare il ministro affinché tale acconto sia corrisposto sollecitamente. (3021).

RISPOSTA. — All'atto della presentazione della interrogazione già erano state impartite istruzioni agli organi competenti per il pagamento dell'acconto cui l'interrogante si riferisce.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

DI BENEDETTO E PELLEGRINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile.* — Per sapere se è vero che l'avviamento al lavoro dei marittimi nella città di Porto Empedocle (Agrigento), avviene in violazione della legge perché verrebbe operata un'inammissibile discriminazione tra i lavoratori e verrebbero scelti, per essere imbarcati, coloro che non ne avrebbero diritto; se non ritengano d'intervenire per il rispetto della legge e la difesa del lavoro di tutti i marittimi della zona. (3017).

RISPOSTA. — Per la chiamata dei marittimi all'imbarco l'ufficio di collocamento gente di mare della capitaneria di Porto Empedocle seguiva il criterio di lasciare all'armatore o

al comandante della nave la facoltà di scelta fra i primi tre marittimi iscritti nei turni.

Poiché tale procedura non era conforme alle vigenti norme sul collocamento della gente di mare, il Ministero della marina mercantile, appena venutone a conoscenza, invitava la stessa capitaneria ad attenersi alle disposizioni a suo tempo impartite, disposizioni in base alle quali le chiamate dei marittimi per l'imbarco debbono essere effettuate seguendo l'ordine cronologico di iscrizione a turno, salvo il diritto dell'armatore di rifiutare il marittimo primo in turno quando ricorrono i particolari motivi indicati nella circolare ministeriale in data 14 agosto 1952, n. 9128/G.

La questione cui si riferiscono gli interroganti è da considerarsi, pertanto, già risolta.

Il Ministro della marina mercantile:
SPATARO.

FABBRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quando l'amministrazione intende bandire il concorso per la nomina ad ufficiale dell'albo nazionale allo scopo di completare l'assegno attuale, notoriamente insufficiente.

Inoltre chiede di conoscere se l'amministrazione intende modificare le attuali disposizioni concernenti l'erogazione di ore di straordinario da parte delle direzioni provinciali per fronteggiare le esigenze di servizio, nel senso che le disponibilità stesse siano aumentate e sia abolita l'assurda disposizione che nessun compenso straordinario è dovuto per i primi cinque giorni di assenza del lavoratore al personale che lo sostituisce. (2525).

RISPOSTA. — L'assegno del personale degli uffici locali e la relativa scorta, attualmente fissata nella misura del 10 per cento dell'assegno, sono totalmente coperti.

Tuttavia poiché la scorta, stabilita nella misura anzidetta, si è dimostrata insufficiente ad assicurare la sostituzione del personale che si assenta dal servizio, si è posto allo studio un provvedimento inteso ad aumentare le unità di scorta, provvedimento che, se approvato, darà la possibilità di bandire un concorso pubblico per la nomina ad ufficiale dell'albo nazionale.

Per quanto concerne, poi, l'erogazione per prestazioni straordinarie, faccio presente che negli uffici locali postali il lavoro varia di volume e di intensità a seconda dei periodi del mese in cui esso si svolge, di guisa che, mentre in alcuni giorni — come in quelli di scadenza dei pagamenti delle pensioni — esso

è notevole, in altri giorni invece subisce una sensibile contrazione.

Proprio in relazione alla particolare ricorrente natura di tale lavoro, non sempre l'assenza di unità comporta necessariamente un prolungamento dell'orario di ufficio (è da tener presente che, ai sensi della legge in vigore, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio); per cui la necessità di autorizzare la esecuzione di lavoro straordinario deve essere valutata, volta per volta, dalle direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni.

In effetti, l'amministrazione, con circolare del luglio 1954, aveva dato facoltà alle direzioni provinciali, nei casi di assenza di personale superiore a 5 giorni, di provvedere ai bisogni del servizio mediante la protrazione dell'orario di lavoro da parte del rimanente personale, fino ad un massimo di 4 ore al giorno per ogni unità assente. Ciò, beninteso, sempreché il provvedimento fosse atto a garantire il servizio. Diversamente si doveva provvedere alla sostituzione del personale assente con unità di scorta.

Per altro, con successiva circolare dell'ottobre 1957, è stato precisato che il suddetto criterio non ha carattere tassativo, ma costituisce soltanto norma di massima, alla quale le direzioni provinciali possono derogare quando ne riconoscano la necessità; per cui è ora consentito alle direzioni medesime di attuare turni di straordinario anche in casi non previsti dalla primitiva circolare, sempreché sussistano esigenze di servizio.

Il Ministro: SIMONINI.

FAILLA E RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda farsi promotore di un disegno di legge il quale disponga che i candidati al concorso per direttori didattici, denominato B-3, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore a sette decimi, siano assunti, in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultano vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico.

In seguito alla legge votata dal Parlamento sul finire della seconda legislatura repubblicana e recante le note modificazioni alle norme precedenti in materia di concorsi per direttori didattici, mentre altri gruppi di direttori vengono agevolati, i partecipanti al concorso B-3, dopo oltre un decennio di attività direzionale, dovranno abbandonare il loro

posto con l'inizio del prossimo anno scolastico. (323).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di esaminare attentamente quanto è stato rappresentato dagli interroganti nei confronti dei candidati del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B-3, i quali abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore a sette decimi.

Si deve però far presente che il Ministero — attesa la particolare natura del concorso — non ravvisa l'opportunità di rendersi promotore del disegno di legge auspicato dagli stessi deputati.

Per ciò che riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si osserva che il Ministero, a seguito della nota decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 16 aprile 1957, n. 142, non ha la possibilità di adottare provvedimenti in favore dei partecipanti all'anzidetto concorso B-3 ai quali accennano gli interroganti.

Il Ministro: MORO.

FALETRA E RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire nei confronti della direzione della miniera di Floristella di Valguarnera (Enna), la quale ha adottato un licenziamento di 32 operai, provvedimento non giustificato dal punto di vista tecnico, ma dettato da volontà di discriminazione politica, che permetterebbe allo stesso tempo di realizzare un supersfruttamento delle rimanenti maestranze. (2800).

RISPOSTA. — L'ufficio del lavoro di Enna è immediatamente intervenuto nella controversia originata dai licenziamenti progettati dalla società per azioni « Floristella » di Valguarnera.

Sono lieto di poter comunicare che, grazie a tale intervento, i licenziamenti da 32 sono stati ridotti a 15. Inoltre l'accordo raggiunto prevede che l'azienda provvederà a determinare le persone da licenziare d'intesa con la commissione interna.

Desidero assicurare che il Ministero non mancherà di seguire ulteriormente la questione.

Il Ministro: VIGORELLI.

FASANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi dell'ingiustificato ritardo per la sistemazione della pratica C.E.C.A. dei lavoratori licen-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

ziati dalla società I.L.V.A. di Torre Annunziata (Napoli) in data 7 febbraio 1958.

L'interrogante desidera conoscere inoltre quali misure intende prendere il ministro per rimuovere eventuali intralci burocratici e avviare così a soluzione la pratica suddetta.

Fa presente infine che la corresponsione della indennità C.E.C.A. ai lavoratori suddetti è tanto più urgente in quanto costituisce l'unica fonte di entrata per le famiglie dei disoccupati. (111).

RISPOSTA. — La richiesta di intervento rivolta a questo Ministero dalla società I.L.V.A. di Torre Annunziata reca la data del 25 febbraio 1958; essa, cioè, è successiva alla data di scadenza del periodo transitorio (10 febbraio 1953-10 febbraio 1958) previsto dal trattato istitutivo della C.E.C.A. per la erogazione delle provvidenze di cui al paragrafo 23 della convenzione annessa al trattato stesso.

Ciò comporta, in via pratica, che le richieste di nuovi interventi possono farsi all'Alta Autorità della C.E.C.A. solamente in base al punto 8 del predetto paragrafo 23 della convenzione, che contempla la possibilità di concedere i benefici delle disposizioni del paragrafo stesso agli interessati « nel corso dei due anni successivi alla scadenza del periodo transitorio, per decisione dell'Alta Autorità, presa con parere conforme del Consiglio ».

Ad ogni modo, informo che sono in corso trattative con l'Alta Autorità della C.E.C.A. al fine di predisporre un ulteriore intervento.

Il Ministro: VIGORELLI.

FASANO, ARENELLA, MAGLIETTA, GOMEZ D'AYALA e CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se i lavoratori siderurgici licenziati dopo il 10 febbraio 1958 possano usufruire del trattamento previsto dalla C.E.C.A.

Se per questi lavoratori non esista una possibilità di inserimento tra quelli licenziati precedentemente per i quali non ancora è stata conclusa la relativa pratica presso gli organi internazionali della C.E.C.A.

Come mai la società I.L.V.A. di Torre Annunziata, che ha proceduto a licenziamenti anche dopo la suddetta data, non si sia preoccupata di inviare presso il Ministero del lavoro i relativi documenti per l'eventuale inserimento dei lavoratori summenzionati nella convenzione internazionale non ancora conclusa. (3088).

RISPOSTA. — I lavoratori siderurgici licenziati dopo il 10 febbraio 1958, cioè successivamente alla data di scadenza del periodo transitorio previsto dal trattato istitutivo della C.E.C.A., possono anche essi beneficiare delle provvidenze previste dal paragrafo 23 della convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al trattato suddetto. E ciò in quanto il punto B di tale paragrafo dispone che « il beneficio delle disposizioni del presente paragrafo potrà essere concesso agli interessati nel corso dei due anni successivi alla scadenza del periodo transitorio per decisione dell'Alta Autorità presa con parere conforme del Consiglio ».

In applicazione della norma suddetta è attualmente in corso la procedura per l'intervento dell'Alta Autorità a favore di un gruppo di lavoratori siderurgici licenziati.

In ordine al secondo punto della interrogazione, faccio rilevare che gli accordi in corso di applicazione, stipulati l'11 luglio 1957 e il 30 aprile 1958, si riferiscono ad imprese specificamente determinate; non è, quindi, possibile estenderne l'efficacia a lavoratori licenziati da aziende ivi non contemplate.

Per quanto riguarda, infine, i licenziamenti effettuati dalla società I.L.V.A. di Torre Annunziata, rendo noto che la società ha già rivolto a questo Ministero la richiesta di intervento a favore dei lavoratori licenziati in conseguenza del ridimensionamento aziendale reso necessario dall'entrata in vigore del mercato comune carbosiderurgico. L'azienda in questione è stata pertanto inclusa nel novero di quelle per le quali sono attualmente in corso trattative con l'Alta Autorità della C.E.C.A. allo scopo di predisporre un ulteriore intervento.

Il Ministro: VIGORELLI.

FERRARI FRANCESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi della recente decisione ministeriale che ha fissato al 1° giugno 1958 la data di passaggio dal settore artigiano a quello dell'industria delle aziende ceramiche della provincia di Vicenza, per quanto riguarda la corresponsione degli assegni familiari.

E per conoscere quali elementi siano intervenuti a mutare il carattere di dette aziende dopo che lo stesso comitato speciale per gli assegni familiari aveva fissato al 1° novembre 1956 la data di passaggio, a seguito di particolari indagini e in considerazione del lungo tempo trascorso senza che i lavoratori

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

percepissero quanto legalmente di loro spettanza.

L'interrogante fa presente la gravità della decisione del Ministero che viene a privare i lavoratori di precisi loro diritti già da tempo maturati. (1173).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 1125, del deputato Cengarle, pubblicata a pagina 1036).

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno definitivamente approvare le due pratiche per i cantieri scuola riportati sotto i numeri 028648 e 028172, rispettivamente per i prolungamenti denominati Canolo Vecchio-Mondarola e sistemazione strada denominata Bosco in territorio di Canolo (Reggio Calabria).

L'interrogante, data la grave disoccupazione esistente nel comune di Canolo, come stanno a dimostrare recenti manifestazioni dei disoccupati, è convinto che il ministro vorrà accogliere anche le sollecitazioni della amministrazione comunale interessata, di cui alle note 2504 e 2838 del 27 ottobre 1958. (2927).

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 93, del deputato Colitto, pubblicata a pagina 1036).

FODERARO. — *Al Governo.* — Per conoscere se — in ottemperanza alla legge 6 ottobre 1950, n. 835 — le amministrazioni dello Stato abbiano effettivamente commesso una quota non inferiore ad un quinto delle forniture e lavorazioni, di ciascun anno finanziario, agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane, dell'Italia meridionale ed insulare.

Per conoscere altresì se — in base all'articolo 2 della precitata legge — la percentuale esclusa per forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, è stata recuperata col proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni meridionali e insulari sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario. (2761).

RISPOSTA. — Le norme contenute nella legge 6 ottobre 1950, n. 835 (relativa alla riserva di forniture e lavorazioni, per le amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali

e del Lazio) e le disposizioni legislative intervenute successivamente in materia hanno avuto, fin dalla loro entrata in vigore, piena ed integrale applicazione da parte delle varie amministrazioni dello Stato tenute all'osservanza delle norme in parola.

Il Ministro dell'industria e del commercio: Bo.

FOGLIAZZA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere — in seguito alla relazione sulla situazione economica e sociale del cremonese elaborata dalla camera di commercio e trasmessa al ministro interrogato qualche mese fa — quanto segue:

1°) se non si ritiene di voler riconoscere sollecitamente la provincia di Cremona « zona economicamente depressa », onde estendervi i benefici previsti dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635;

2°) quali iniziative si intendono adottare, nel quadro di una politica organica di sviluppo economico e sociale, allo scopo di superare lo stato di depressione economica accennato in detta relazione. (2114).

RISPOSTA. — Premesso che la situazione economico-sociale della provincia di Cremona è ben nota a questo Ministero che, proprio di recente, ha portato a termine una indagine diretta a conoscere le reali condizioni di tutto quel territorio, si fa presente quanto segue:

1°) l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, prevede che il riconoscimento di « località economicamente depressa », ai fini della esenzione fiscale contemplata dal medesimo articolo, è fatto con deliberazione del Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia centro-settentrionale;

2°) è da ritenere che le provvidenze introdotte con la vigente legislazione (che prevede, tra l'altro, finanziamenti a tasso di favore per le imprese industriali e artigiane), opportunamente utilizzate, siano già tali da recare un notevole contributo allo sviluppo economico della provincia di Cremona.

Si assicura, comunque, l'interrogante che questo Ministero, per quanto di sua competenza, non mancherà di tenere nella dovuta considerazione la situazione della provincia di Cremona e che continuerà a seguirla con particolare interessamento per gli eventuali interventi che dovessero risultare necessari ed opportuni.

Il Ministro: Bo.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Onde conoscere quali iniziative intende assumere o far promuovere dagli organismi interessati, affinché venga definitivamente sistemata la rete dei corsi d'acqua nelle zone di Borbiago (Mira) e Vetrogo (Mirano) in provincia di Venezia, le quali, annualmente e per varie centinaia di ettari, vengono allagate con la conseguente perdita dei raccolti e grave danno ai già scarsi redditi dei contadini.

L'interrogante richiama l'attenzione del ministro sulla necessità che il suo intervento abbia carattere d'urgenza, in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, nel corso della quale, appunto, avvengono i lamentati allagamenti. (1838).

RISPOSTA. — Presso l'ufficio del genio civile di Venezia si è tenuta, il 15 dello scorso ottobre 1958, una riunione fra i rappresentanti del consorzio di bonifica seconda presa di Mirano, nonché dei consorzi di miglioramento fondiario quinta presa di Mirano e Tergola, allo scopo di esaminare la situazione dello scolo Pionca e studiare i possibili provvedimenti necessari per dare, in modo unitario e condizionato, un efficiente assetto idraulico alla complessa e intricata rete dei corsi d'acqua solcanti o comunque interessanti le zone indicate dall'interrogante.

Dagli elementi emersi in detta riunione, si è ravvisata l'opportunità di affidare al tecnico dei consorzi seconda presa e quinta presa di Mirano e a quello del consorzio Tergola l'incarico di studiare il complesso problema idraulico interessante i tre comprensori e di riferire in merito in una successiva riunione, che sarà tenuta al più presto, per dar modo di formulare concrete proposte.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio la possibilità che agli studenti universitari, i quali avessero interrotto i loro studi, fosse concesso di riprenderli senza il pagamento delle tasse relative agli anni nei quali sono rimasti assenti dall'università (ed ammontanti a svariate decine di migliaia di lire).

Attualmente, infatti, tale obbligo costituisce per numerosi studenti meno agiati remora economica insormontabile per la ripresa dei loro studi universitari, il più delle volte interrotti proprio per gravi motivi familiari ed economici. (2624).

RISPOSTA. — L'interrogante si riferisce evidentemente alla norma dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la quale così dispone:

« Coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo, abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'università o istituto la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella H.

Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate ».

A tal riguardo è da rilevare che la facoltà di interrompere la decadenza della qualifica di fuori corso, ai sensi del secondo comma del citato articolo, mediante il sostenimento di un solo esame, anche con esito negativo, rende possibile il protrarsi degli studi per un tempo indefinito da parte di molti studenti.

La questione, che ha riflessi negativi sulla cultura individuale e sull'interesse pubblico, è stata oggetto di studio da parte di questo Ministero.

Da una indagine sono venuti in luce dei casi in cui gravissime si sono palesate le conseguenze della situazione odierna. Ad esempio, si è avuta notizia di uno studente da 28 anni fuori corso, di altro da 25 anni, di molti da 10 a 17, per non parlare del caso di uno studente che ha collezionato ben 45 anni fuori corso, in una facoltà di giurisprudenza, superando in detto periodo 10 esami su 21 e di un'altro da 31 anni fuori corso, che ha superato 13 esami su 21 con 4 riprovazioni.

Pertanto il Ministero ritiene opportuno procedere alla modifica dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in modo da assicurare la continuità e la serietà degli studi, garantendo nello stesso tempo il pubblico interesse e quello dei futuri professionisti.

Tale modificazione sarà attuata in sede di revisione del vigente ordinamento degli studi universitari, per la quale sono in corso gli studi necessari.

Ciò stante, non si ritiene di far luogo, unilateralmente, alla modifica del citato articolo, per quanto concerne l'obbligo di proce-

dere al pagamento della tassa di ricognizione di studenti fuori corso per ogni anno in cui lo studente sia rimasto in tale posizione.

Il Ministro: MORO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se — di fronte alla grave crisi nella quale si dibatte la pesca italiana — non ritenga di provvedere con urgenza affinché:

a) per la pesca alturiera:

1°) siano estesi anche ai lavoratori della pesca per il periodo 1° dicembre-31 marzo i benefici della cassa integrazione guadagni;

2°) sia invitato il ministro dei lavori pubblici a programmare un ampio piano per la costruzione di case per pescatori nelle zone più idonee per l'esercizio dell'attività;

3°) sia affrontato il problema, ormai indilazionabile, della cassa marinara, i cui benefici vanno mantenuti, ma i cui oneri sono insopportabili per la classe armatoriale;

b) per la piccola pesca:

1°) sia riconosciuto e fissato, agli effetti degli assegni familiari, in base all'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, in 26 il numero delle giornate lavorative mensili (anziché 20);

2°) sia estesa ai pescatori l'indennità di malattia;

3°) sia aumentato il fondo di rotazione;

4°) sia permesso alle barche da pesca l'uso del motore, almeno in talune parti delle acque lagunari;

5°) sia offerto ai pescatori della « piccola pesca » il gasolio a prezzo ridotto, così come in agricoltura. (2629).

RISPOSTA. — Le imprese armatoriali di navigazione od ausiliarie dell'armamento, le imprese della pesca industriale e gli esercenti la piccola pesca sono esclusi dalla applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni agli operai dell'industria.

Tale esclusione trova giustificazione considerando che, nei confronti del personale marittimo, non può parlarsi di una diminuzione di guadagni conseguenti ad una riduzione delle ore di lavoro, in quanto, nel momento stesso in cui il marittimo sbarca, cessa il rapporto di lavoro e vien meno il diritto a qualsiasi prestazione a carico dell'armatore, sorgendo, invece, ove sussistano i requisiti di assicurazione e contribuzione, il diritto alla indennità di disoccupazione.

È ben vero che i lavoratori della pesca meccanica, essendo normalmente retribuiti con una quota parte del pescato, sono soggetti a riduzione di guadagni per cause stagionali, ma è vero anche che essi, già inclusi nel passato fra coloro cui competeva la integrazione, ne furono successivamente esclusi sia per la difficoltà degli accertamenti richiesti dalla legge, sia per l'impossibilità dell'armamento interessato a sostenere il relativo onere contributivo.

Le ragioni che determinarono l'esclusione nel passato sussistono tuttora e non sembra, pertanto, che possa aderirsi alla richiesta dell'interrogante, adesione, d'altra parte, che richiederebbe la emanazione di una apposita legge.

Circa la costruzione di case per i pescatori il Ministero della marina mercantile ha, a suo tempo, prospettato all'amministrazione dei lavori pubblici l'opportunità di impostare un programma per la costruzione di alloggi da destinare, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, ai pescatori allocati in case malsane. Aderendo alla richiesta, quel Ministero ha provveduto, finora, a stanziare la somma di un miliardo di lire per la costruzione di case nei centri maggiormente bisognosi. È stato già richiesto un ulteriore stanziamento di fondi.

La riduzione dei contributi in materia di previdenza marinara costituisce problema di non facile soluzione, data la grave situazione patrimoniale della Cassa nazionale per la previdenza marinara creatasi, in parte, proprio per l'inadeguatezza dei contributi di fronte alle prestazioni che competono per i periodi di imbarco effettuati sui pescherecci.

Il problema, ad ogni modo, continua ad essere esaminato con la massima attenzione e con la migliore benevolenza, e non si esclude una soluzione in senso favorevole agli interessati.

In merito alla proposta di portare a 26 il numero delle giornate lavorative mensili agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai pescatori — in base all'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250 — è stata nuovamente richiamata l'attenzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le prestazioni relative all'assicurazione per le malattie ai pescatori della piccola pesca sono fissate dall'articolo 9 della sopracitata legge n. 250. Per estendere ad essi l'indennità di malattia, di cui già fruiscono i pescatori imbarcati su natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o su natanti muniti di apparato motore superiore ai 25 cavalli vapore

o ai 30 cavalli vapore indicati, occorrerebbe modificare la legge. Tale eventualità sarà tenuta presente nel caso che il favorevole andamento della gestione renda possibile un miglioramento delle prestazioni.

Il fondo di rotazione ammonta attualmente a 2.300.000.000 e tale consistenza si è, sino ad ora, dimostrata sufficiente a dare corso alle domande di finanziamento avanzate dagli interessati. Inoltre tra poco cominceranno ad affluire al fondo i rientri provenienti dai finanziamenti concessi. Comunque, ove, in avvenire, il fondo di cui trattasi si rendesse insufficiente a soddisfare le domande di finanziamento, non si mancherà di prospettare al tesoro la necessità di far luogo ad un suo aumento.

Circa il permesso alle barche da pesca di utilizzare il motore almeno in talune parti della laguna, informo che sono in corso accertamenti volti ad esaminare la possibilità di assecondare la richiesta.

Aggiungo, infine, che i natanti con motore addetti alla piccola pesca sono stati ammessi al beneficio del gasolio agevolato.

Il Ministro: SPATARO.

GATTO VINCENZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario fare abrogare la circolare n. 20/20775/CA/22 del 15 dicembre 1954 divisione XX. Con essa, infatti, in contrasto con gli articoli 2 e 4 della legge 7 novembre 1947, n. 1308, si toglie alle commissioni comunali per gli elenchi anagrafici la possibilità di entrare nel merito degli accertamenti con esito negativo dell'ufficio contributi unificati in agricoltura, con danno evidente per i lavoratori interessati. (2500).

RISPOSTA. — Le istruzioni amministrative contenute nella circolare citata dall'interrogante sono state impartite in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1308, con particolare riguardo all'articolo 4, dal quale si evince chiaramente che le risultanze degli accertamenti eseguiti dagli uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati si concretano in elenchi già idonei alla pubblicazione; tanto è vero che il citato articolo 4 ne prevede la pubblicazione trascorso il termine assegnato alle commissioni comunali per le loro osservazioni.

È ovvio, quindi, che non sono da sottoporsi alle dette commissioni gli accertamenti

che conducono ad un risultato negativo circa l'iscrizione di lavoratori negli elenchi.

Merita, per altro, di ricordare che, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 1947, la compilazione degli elenchi, e quindi il compito di definire positivamente o negativamente le posizioni individuali in rapporto all'iscrizione nei detti elenchi, era affidata alle commissioni comunali. Le commissioni dovettero, però, rilevare di non essere in grado di esercitare direttamente tali funzioni; pertanto, considerata la esigenza di eliminare le difficoltà di accertamento che davano luogo a ritardi nello formazione degli elenchi, gli stessi rappresentanti dei lavoratori agricoli furono concordi nel ritenere che le relative operazioni fossero affidate al servizio per i contributi unificati in agricoltura, salvo l'esame degli elenchi in questione da parte delle commissioni comunali.

Devesi, infine, tenere presente che avverso la mancata iscrizione negli elenchi nominativi, i lavoratori interessati hanno facoltà di presentare ricorso al prefetto, e, in seconda istanza, al Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Il Ministro: VIGORELLI.

GIORGI E SPALLONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario finanziare, nel corrente esercizio 1958-59, l'esecuzione del progetto redatto dall'« Anas » per eliminare il transito degli automezzi al centro dell'abitato di Corfinio (L'Aquila) e per l'eliminazione del passaggio a livello omonimo.

Gli interroganti fanno presente che la realizzazione dell'opera, richiesta anche dal consiglio provinciale de L'Aquila con l'ordine del giorno 30 marzo 1957, si rende sempre più urgente in relazione ai gravi incidenti — di cui alcuni mortali — determinati nel comune di Corfinio dalla progressiva insensibilizzazione del traffico sulla strada statale Tiburtina-Valeria. (3005).

RISPOSTA. — Per la costruzione della circonvallazione all'abitato di Corfinio l'« Anas » ha elaborato solo uno studio di massima con la previsione di spesa di circa 200 milioni, riservandosi di redigere il relativo progetto esecutivo allorché sarà possibile realizzare l'opera.

Le limitate disponibilità di bilancio della predetta azienda, in rapporto alle numerose pressanti necessità dell'intera rete in gestione,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

non hanno sinora consentito di finanziare detta costruzione; tuttavia, si può assicurare che la sistemazione dell'intero percorso della strada statale n. 5 è compresa nel piano di ammodernamento delle più importanti statali da finanziare con i fondi previsti nel disegno di legge già presentato al Parlamento.

Il Ministro: TOGNI.

GRASSO NICOLOSI ANNA, SCIORILLI BORRELLI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, RUSSO SALVATORE E MINELLA ANGIOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) se non ritenga opportuno rivedere tutto il problema dei trasferimenti magistrali interprovinciali, poiché la situazione si presenta assai grave con conseguenti ripercussioni negative sul buon andamento della scuola e sull'unità del nucleo familiare;

2°) se non ritenga che, in attesa di un organico provvedimento legislativo, con l'inizio dell'anno scolastico 1958-59, si concedano, con spirito di larghezza e di comprensione, assegnazioni provvisorie interprovinciali ad insegnanti coniugati o aventi particolari situazioni familiari. (852).

RISPOSTA. — Lo schema del nuovo statuto degli insegnanti elementari prevede anche il riordinamento delle norme sui trasferimenti magistrali, sia nell'ambito della stessa provincia, sia da una provincia all'altra.

Si fa presente, inoltre, che le assegnazioni provvisorie degli anzidetti insegnanti, per l'anno scolastico 1958-59, sono state disposte con l'osservanza dei criteri contenuti nelle ordinanze ministeriali del 20 gennaio 1958, nn. 8048, 8049.

A questo proposito, deve rilevarsi che il Ministero della pubblica istruzione — per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie da una provincia all'altra — non ha mancato di concedere, in province per le quali è stato presentato un maggior numero di domande, tali assegnazioni oltre i limiti della compensazione e sempre, s'intende, per l'effettiva utilizzazione nell'insegnamento.

Il Ministro: MORO.

GRASSO NICOLOSI ANNA E SPECIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, relativamente alla città e ai comuni della provincia di Palermo:

1°) quali lavori pubblici sono stati definiti negli anni 1955-56, 1956-57, 1957-58;

2°) quali nel medesimo periodo sono stati approvati, finanziati, appaltati. (1373).

RISPOSTA. — La comunicazione dei dati, così come è stata richiesta dagli interroganti, esige una complessa e vasta indagine nei vari settori della attività di questo Ministero, per cui una esauriente risposta indurrebbe gli uffici di questa amministrazione ad essere distolti dalla loro attività impegnata all'attuazione dei compiti ad essi affidati.

Si può, comunque, assicurare che, in attuazione dei programmi di opere predisposte in base alle varie leggi operanti nel settore dei lavori pubblici, si è tenuto conto delle necessità della Sicilia e, quindi, anche di Palermo e provincia.

Le opere così programmate sono state in gran parte eseguite, mentre è in corso l'esecuzione di quelle i cui finanziamenti sono stati recentemente disposti ed hanno comportato la spesa totale come appresso indicata:

Esercizio finanziario 1955-56:

Città di Palermo	L.	1.984.011.000
Provincia	»	873.500.000
Sistemazione e manutenzione delle strade statali	»	218.363.929
	L.	<u>3.075.874.929</u>

Esercizio finanziario 1956-57:

Città di Palermo	L.	2.789.929.000
Provincia	»	2.097.627.000
Sistemazione e manutenzione delle strade statali	»	250.380.360
	L.	<u>5.137.936.360</u>

Esercizio finanziario 1957-58:

Città di Palermo	L.	3.825.330.000
Provincia	»	1.329.540.000
Sistemazione e manutenzione delle strade statali	»	258.053.315
	L.	<u>5.412.923.315</u>

TOTALE GENERALE . L. 13.626.734.604

Il Ministro: TOGNI.

GRAZIOSI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non intenda provvedere a promuovere la riunione della commissione ministeriale per la disciplina degli impianti petroliferi, già convocata per il 29 ottobre 1958 e poi rimandata, dopo che la riunione precedente era stata tenuta nel lontano novembre del 1957.

L'interrogante chiede di conoscere se il ritardo della convocazione della sopraccennata commissione, gravemente pregiudizievole al buon andamento dell'attività di numerose e piccole e medie industrie del ramo, non sia per caso in relazione ad un imminente mutamento negli orientamenti ministeriali rivolti ad eventualmente abrogare le disposizioni in materia. (2858).

RISPOSTA. — La commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, nella riunione del 23 novembre 1957, decise, tra l'altro, di affidare ad un apposito gruppo di lavoro l'incarico di esaminare le domande per l'ampliamento delle raffinerie e quelle per la lavorazione di topmati e di olii base, e di riferire al riguardo alla commissione stessa.

Una riunione della commissione interministeriale — indetta per il 27 giugno 1958, per l'esame delle conclusioni alle quali era pervenuto il predetto gruppo di lavoro — non ebbe luogo, essendo in corso la formazione del nuovo Governo a seguito delle elezioni politiche.

Due successive riunioni della commissione in questione convocate, rispettivamente, per il 29 ottobre e per il 29 novembre 1958, sono state rinviate a causa di particolari, improponibili impegni parlamentari e di governo del sottoscritto.

Si assicura, comunque, l'interrogante che non si mancherà di convocare nuovamente, non appena possibile, la suddetta commissione.

Il Ministro: Bo.

GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno adottare efficaci ed immediati provvedimenti a favore delle marinerie dell'alto e del medio Adriatico, che sono state ulteriormente danneggiate dal recente accordo italo-jugoslavo per la pesca in Adriatico.

L'interrogante rileva che le marinerie del medio Adriatico non godono delle previdenze della Cassa per il Mezzogiorno e restano completamente escluse dalle zone di pesca contemplate nel trattato e dagli aiuti finanziari. In particolare chiede di conoscere se non ritenga opportuno ammettere le marinerie del medio Adriatico a fruire del recente provvedimento finanziario di 500 milioni, approvato dal Consiglio dei ministri a favore dei pescatori dell'alto Adriatico. (3214).

RISPOSTA. — L'accordo di pesca italo-jugoslavo scaduto il 31 ottobre 1959 preve-

deva, tra l'altro, la concessione da parte jugoslava di una zona di mare antistante le coste occidentali dell'Istria comprese tra Punta Salvore e Orsera, nella quale potevano essere ammessi 35 battelli italiani per esercitarvi la pesca con palangresi (ami) e reti da posta.

Tali sistemi di pesca sono usati oggi da un numero assai limitato di piccoli pescherecci fra i quali quelli delle marinerie dell'alto Adriatico, che, in definitiva, sono le uniche ad avere sfruttato, sia pure in modo discontinuo, i permessi di pesca per la zona in questione.

Le marinerie del medio Adriatico non hanno mai richiesto permessi di pesca per la zona dell'Istria, ma hanno chiesto ed ottenuto delle autorizzazioni per la zona di Pomo nella quale, evidentemente, trovano più conveniente recarsi a pescare.

Pertanto, se è ammissibile che la esclusione della zona istriana nel nuovo accordo di pesca italo-jugoslavo (esclusione compensata, per altro, dalla concessione di un'altra zona assai più pescosa lungo le coste del Montenegro) abbia potuto recare un effettivo pregiudizio alle marinerie dell'alto Adriatico, non appare sostenibile che analogo pregiudizio abbiano sofferto quelle del medio Adriatico, per le quali la situazione di fatto non ha subito variazioni, in quanto esse possono continuare ad esercitare la loro attività nella zona di Pomo come già facevano in precedenza.

La limitazione nell'estensione dei benefici del noto provvedimento di legge, che prevede l'erogazione di 500 milioni di lire per favorire le trasformazioni ed il potenziamento dei battelli da pesca dell'alto Adriatico, è stata posta in base a tale obiettiva considerazione oltre a quella, di non minore rilevanza, che una ripartizione della somma stanziata fra un numero maggiore di aventi diritto, avrebbe diminuito l'efficacia del provvedimento rispetto agli scopi ed ai risultati che esso persegue.

Tuttavia il Ministero della marina mercantile, consapevole dello stato di disagio economico in cui, per ragioni che, ripeto, rimangono al di fuori della mancata concessione da parte jugoslava della zona dell'Istria, versano le marinerie adriatiche non comprese nel raggio di azione della Cassa per il Mezzogiorno, ha chiesto al Dicastero del tesoro lo stanziamento, a partire dal prossimo esercizio finanziario 1959-60, della somma di 500 milioni di lire da destinarsi al rammodernamento del naviglio da pesca delle medesime.

Il Ministro: SPATARO.

KUNTZE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha finora richiesto, nonostante le numerose vacanze e il conseguente difettoso funzionamento degli uffici, lo scrutinio a turno di anzianità per le promozioni a consigliere di corte d'appello e di cassazione, tenuto conto che il precedente scrutinio risale al lontano settembre-ottobre 1956.

E qualora la mancata richiesta, come da voci che insistentemente circolano negli ambienti giudiziari, sia dovuta al mancato insediamento del Consiglio superiore della magistratura ed al fatto che si attenderebbe la riforma dell'ordinamento giudiziario, chiede se non ritenga il ministro di dar corso alla richiesta per lo scrutinio a turno di anzianità, tenuto presente che ogni ulteriore ritardo, specie se dovuto alle ragioni sopra enunciate che non è dato prevedere per qual tempo ancora possano sussistere, lede le legittime aspettative dei promovibili a turno di anzianità, molti dei quali si sentono già lesi dalla procedura di espletamento dei concorsi per titoli, generalmente ritenuta superata ed inadeguata.

E, in proposito, chiede infine di conoscere se non ritenga il ministro di predisporre, ove non sia stato già fatto, la riforma della procedura dei concorsi per titoli nella magistratura. (2325).

RISPOSTA. — Le chiamate a scrutinio di magistrati sia per le promozioni in cassazione che per quelle in appello non hanno subito, né tuttora subiscono, ingiustificati ritardi.

Per queste ultime, in particolare, preciso che soltanto di recente è stata avvertita la necessità di procedere ad una nuova chiamata in vista delle vacanze di posti, che si avranno unicamente nel 1959, e cioè quando si sarà verificato il totale assorbimento in appello dei magistrati già dichiarati promovibili a seguito del precedente scrutinio.

Si è, perciò, provveduto, con decreto ministeriale, che sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia del 15 dicembre 1958, a chiamare a scrutinio 150 magistrati di tribunale.

Per le promozioni in Corte di cassazione invece tale necessità non è stata ancora ravvisata, giacché il numero dei magistrati, già promovibili a seguito della precedente chiamata, supera di gran lunga il numero dei posti disponibili.

Assicuro, infine, che la riforma del sistema delle promozioni in magistratura è in fase avanzata di studio.

Il Ministro: GONELLA.

INGRAO. — *Al Ministro della difesa.* -- Per sapere se è stato dato corso all'ordine del giorno, presentato durante il dibattito sul bilancio del Ministero della difesa dell'esercizio 1953-54, e accettato come raccomandazione, con il quale si invitava il Governo ad attuare anche nell'amministrazione della difesa le provvidenze assicurative già attuate dal Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno, infatti, si è da tempo garantita la copertura, almeno parziale, degli oneri derivanti dal pagamento - a titolo di responsabilità civile - delle somme necessarie (civili e militari) di automezzi dell'amministrazione. (2765).

RISPOSTA. — Da un approfondito esame del problema è risultato che il ricorso alle compagnie di assicurazione, per la copertura della responsabilità per danni a terzi causati dalla circolazione di automezzi in dotazione all'amministrazione militare, sarebbe molto più oneroso che non il sistema attuale.

Quanto all'altro aspetto del problema, quello della responsabilità dei conducenti degli automezzi, si informa che ad una attenuazione della stessa si è già pervenuti, per quanto concerne i conducenti civili, con l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

È allo studio degli organi competenti la possibilità di estendere la norma di cui sopra ai conducenti militari.

Il Ministro: SEGNI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si ritenga opportuno di modificare il piano regolatore paesistico del 1938 per il comune di Capri (Napoli), tenendo conto delle attuali esigenze turistiche e aumentando i rapporti di edificabilità; questo anche per consentire alla sovrintendenza di Napoli una maggiore larghezza, senza deroghe, senza paralizzare l'attività edilizia nell'isola e snellendo le procedure. (1278).

RISPOSTA. — Questo Ministero concorda sulla opportunità di modificare il vigente piano territoriale paesistico del 1938 per il comune di Capri, allo scopo di esercitare una

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

più efficace azione di salvaguardia delle bellezze naturali e panoramiche dell'isola, attraverso una regolamentazione e disciplina edilizia più rispondente alla attuale situazione.

È da precisare che il piano territoriale paesistico esiste per il solo comune di Capri, mentre il nuovo piano territoriale paesistico si dovrà estendere anche all'altro comune di Anacapri, in modo che sia opportunamente disciplinata l'edilizia in tutta l'isola.

Naturalmente, nella redazione del nuovo piano in questione si cercherà di contemperare le esigenze di carattere pubblico con quelle di carattere privato, giusta quanto è richiesto dalle norme sulla materia e secondo quanto auspica lo stesso interrogante.

Il Ministro: MORO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando si intende dare attuazione all'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, che prevede la istituzione di una commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori; per conoscere perché, nonostante che fin dal maggio 1958 le organizzazioni sindacali abbiano provveduto alle designazioni, il Ministero non ha provveduto alla nomina dei componenti della commissione di cui sopra, mentre le commissioni provinciali e compartimentali sono già in funzione e lavorano regolarmente. (1659).

RISPOSTA. — Il decreto concernente la nomina della commissione centrale per l'assicurazione ai pescatori è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1958, n. 272.

Posso, per altro, assicurare che la commissione stessa ha subito iniziato i lavori.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla ditta Asborno con saponificio a Castellammare di Stabia (Napoli) dove è in vigore il seguente sistema: se un lavoratore si ammala viene sostituito da operaio a contratto a termine; se un lavoratore guarisce e ritorna al lavoro non può farlo fino a quando non è scaduto il contratto del suo sostituto;

sugli interventi predisposti perché cessi questo intollerabile scandalo. (1982).

RISPOSTA. — Effettivamente la società per azioni Asborno di Castellammare di Stabia procede talvolta ad assunzioni di personale

con contratto a termine, ma le assunzioni che avvengono generalmente nei mesi estivi sono determinate dalla intensificazione della produzione in tale periodo. È risultato che non c'è alcuna relazione fra dette assunzioni con contratto a termine e le assenze per malattia degli operai in forza. Infatti, per quello che riguarda gli operai ammalati, l'azienda si limita, e solo in taluni casi, a richiedere agli stessi che preavvertano di 24 ore il loro rientro in fabbrica al solo scopo di poterli temporaneamente includere nei turni di lavoro.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA E NAPOLITANO GIORGIO.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se è stata valutata l'opportunità di modificare il piano regolatore paesistico (del 1938) del comune di Capri (Napoli), aumentando i rapporti di edificabilità nelle zone che il predetto piano prevede come fabbricative;

per sottoporre all'attenzione degli organi competenti che, di fatto, si sono verificate numerose deroghe fino a consentire la costruzione di edifici a due piani, in zona di divieto assoluto, come è avvenuto per la villa di una nota personalità politica nella zona di Castiglione. (2854).

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 1278, del medesimo interrogante, pubblicata a pagina 1051).

MAGNO, CONTE E KUNTZE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1°) le ragioni del mancato esproprio dei terreni assoggettati agli obblighi di trasformazione fondiaria in provincia di Foggia nel 1948, e non trasformati entro il termine stabilito di otto anni;

2°) le ragioni della mancata estensione degli obblighi di trasformazione fondiaria ai proprietari di tutti i terreni ricadenti nel comprensorio di bonifica di Capitanata che, secondo le direttive di trasformazione regolarmente approvate con decreto del 1948, andavano obbligatoriamente trasformati entro il termine massimo di dieci anni;

3°) quali sono le proprietà terriere espropriabili in provincia di Foggia per inadempienza agli obblighi di trasformazione fondiaria e qual è l'estensione di ognuna di esse;

4°) se non ritenga il ministro di dover finalmente provvedere all'esproprio ed all'assegnazione a braccianti e contadini di tali proprietà;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

5°) se non ritenga il ministro di dover decretare l'obbligo di trasformazione fondiaria, entro un termine limitato, per tutte le grandi proprietà del comprensorio di bonifica di Capitanata contemplate dal piano Mazzocchi Alemanni, imponendo che tali trasformazioni consentano comunque incrementi dell'occupazione e del valore della produzione lorda non inferiori a quelli previsti dal suddetto piano. (2209).

RISPOSTA. — Si chiarisce, in via preliminare, che le direttive di massima del piano di trasformazione fondiaria del Tavoliere di Puglia, approvate con decreto ministeriale 15 maggio 1948, debbono necessariamente applicarsi per gradi e per zone, in relazione al progressivo sviluppo delle opere pubbliche di bonifica, che costituiscono il presupposto della trasformazione fondiaria.

In cinque zone del comprensorio, però, sussistendo già condizioni idonee per lo sviluppo assunto dalle opere pubbliche di bonifica, le direttive di trasformazione furono obbligatorie sin dal 13 ottobre 1948.

Ciò premesso, per quanto riguarda le singole richieste degli interroganti, si fa presente:

1°) a termini dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, questo Ministero ha finora proceduto alla espropriazione a carico di 11 ditte, per inadempienza agli obblighi imposti col citato decreto 13 ottobre 1948;

2°) in rapporto allo sviluppo delle opere pubbliche di bonifica sta per determinarsi la individuazione di nuove zone di estendimento degli obblighi di trasformazione fondiaria. Per altre zone a trasformazione irrigua, invece, occorre attendere l'esecuzione delle grandi opere pubbliche di derivazione e di distribuzione dell'acqua del Fortore, dell'Osesto, ecc.;

3°) le modificazioni verificatesi nella distribuzione della proprietà fondiaria per effetto delle leggi di riforma fondiaria e le compra-vendite spontanee o comunque incoraggiate hanno alterato fondamentalmente le condizioni di origine dei terreni, che hanno subito processi di trasformazione ovvero si sono trovati dimensionati in corpi inferiori a quelli per i quali ha valore la obbligatorietà delle direttive. Le complesse indagini svolte, però, non sono esaurite, sicché non possono escludersi ulteriori espropriazioni;

4°) le proprietà che saranno ritenute espropriabili, verranno assegnate a lavoratori manuali della terra, a termini di legge;

5°) allo stato attuale, non è possibile stabilire gli obblighi generali di trasformazione per tutto il comprensorio della Capitanata, perché, come si è già accennato, mancano le premesse tecniche, oltre che giuridiche, per la obbligatorietà delle direttive. È noto, infatti, che sono ancora numerose le opere pubbliche di bonifica da compiersi nel comprensorio, attesa la imponenza delle opere stesse e la complessità dei problemi tecnici ed economici che siffatti interventi necessariamente comportano.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MESSINETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per garantire il normale recapito della corrispondenza alle centinaia di famiglie del comune di Crotona (Catanzaro), domiciliate in alloggi attualmente definiti « fuori zona », ma che sono stati costruiti dallo Stato (legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle case malsane), dalla gestione I.N.A.-Casa, nonché da altri enti e privati nell'ambito del territorio residenziale, come il rione Macello fondo Gesù e via Cutro. (2653).

RISPOSTA. — Sin dal 1° novembre 1958 è stata istituita a Crotona una nuova zona di recapito della corrispondenza che comprende, appunto, il rione Macello fondo Gesù e via Cutro.

Inoltre, per le esigenze di altri nuovi rioni periferici della città, la direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Catanzaro è stata autorizzata di recente ad istituire un'altra nuova zona di recapito.

Il Ministro: SIMONINI

MICELI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Sui gravi danni che l'abusivo ed irrazionale scarico dei materiali di rifiuto (rosticci) della miniera di zolfo, gestita dall'ingegner Vetta Francesco, apporta ai terreni circostanti appartenenti a contadini del comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro).

Tali rifiuti, scaricati alla rinfusa sul letto del torrente « fiume secco », durante l'inverno, dalle immancabili piene, vengono trasportati a valle o depositati in strati improduttivi, che talvolta raggiungono i 50 centimetri, sui fondi dei contadini distruggendo ogni coltivazione ed insterilendo lo stesso terreno agrario.

A questo si aggiunge il fatto che le acque che furiescono dalla miniera, ricche di sostanze acide, vengono riversate nelle campagne danneggiandole, e qualche volta distruggendo impianti di vigne e di olivi.

Continui reclami dei contadini interessati a tutte le autorità amministrative ed agli uffici tecnici della provincia sono rimasti finora senza effetto, generando nelle popolazioni il sospetto che non si voglia intervenire a causa di inammissibili interferenze del gestore interessato.

In tale condizione l'interrogante chiede se i ministri non ritengano necessario provvedere prima delle imminenti piogge, oltre che per salvare l'economia minacciata di molte piccole aziende agrarie, per restituire alle popolazioni della zona la convinzione che in regime di democrazia il corso della giustizia non è fermato dalla potenza economica e dalle sollecitazioni politiche. (2463).

RISPOSTA. — La fusione del minerale estratto presso la miniera di zolfo « Santa Domenica », esercitata dalla ditta Francesco Vetta e situata in comune di San Nicola dell'Alto (Catanzaro), si effettua in appositi impianti costituiti da un calcarone e da tre forni Gill.

I materiali di rifiuto (rosticci) dei forni vengono scaricati a valle dei forni stessi, in prossimità dell'alveo di una fiumara denominata « La Seccata » e precisamente su terreni di pertinenza dei condomini della miniera in parola. Comunque il deposito di tali rosticci viene effettuato al di fuori dell'alveo della suddetta fiumara.

I materiali di rifiuto del calcarone vengono, invece, caricati su automezzi e trasportati in altre zone lontane.

Per eliminare gli inconvenienti determinati dallo scarico dei rosticci il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro eseguì nel 1954 i lavori per la costruzione nel citato torrente, in prossimità del confine tra i comuni di San Nicola dell'Alto e Melissa, di un muro a contenimento delle scorie provenienti dalla vicina miniera.

Tale costruzione era da ritenersi provvisoria in attesa che la ditta Vetta, come aveva dichiarato, avesse provveduto allo spostamento in altra zona della discarica dei rifiuti.

Poiché ciò finora non è avvenuto, il genio civile competente sta provvedendo a ripetere la procedura a suo tempo adottata nei confronti della ditta Vetta, e cioè alla intimazione di eseguire le opere necessarie per evitare danni ai proprietari rivieraschi.

Per quanto concerne le acque acide provenienti dalla miniera in questione, risulta che tali acque, pur essendo incanalate nella sottostante fiumara, devono necessariamente attraversare una massa di vecchi rosticci parzialmente permeabili. Attraverso questi ultimi materiali avvengono, pertanto, delle infiltrazioni che interessano, per altro, una limitata fascia di terreno.

Il distretto minerario, al fine di poter predisporre gli eventuali provvedimenti del caso, ha richiesto all'ispettorato agricoltura e foreste di Catanzaro una stima dei danni arrecati dalle acque acide alle coltivazioni agricole esistenti in detti terreni.

Lo stesso ufficio ha anche raccomandato alla ditta Vetta di adottare ogni possibile accorgimento per limitare e contenere i danni alle coltivazioni. Si precisa, comunque, che ai sensi della vigente legge mineraria ogni ulteriore controversia tra la ditta medesima ed i proprietari eventualmente danneggiati è demandata all'autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'industria e del commercio: Bo.

MOSCATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno finora impedito la concessione del contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, che il sindaco del comune di Calasca (Novara) ha richiesto con nota del 13 marzo 1958, n. 384, per l'attuazione del terzo lotto dell'acquedotto comunale destinato alle frazioni. (3082).

RISPOSTA. — Avendo il comune di Calasca presentato la domanda, intesa ad ottenere il contributo statale sulla spesa prevista per la costruzione del terzo lotto dell'acquedotto per le frazioni, il 13 marzo 1958, la medesima, così come prescrive il combinato disposto degli articoli 14 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, verrà posta nella graduatoria relativa all'esercizio finanziario 1959-60.

La domanda stessa sarà, pertanto, oggetto di esame in sede di formulazione dei venturi programmi delle opere da ammettere ai benefici delle sopra citate leggi.

Il Ministro: TOGNI.

MOSCATELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga di aderire alla domanda (n. 137) che il sindaco del comune di Calasca (Novara) ha inoltrato il 15 gennaio 1958, per ottenere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

l'assunzione da parte dello Stato della spesa relativa alla installazione del telefono nella frazione Vigino, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1123. (3083).

RISPOSTA. — La frazione di Vigino del comune di Calasca Castiglione, non risulta inclusa negli elenchi compilati dalla competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni sulla base delle segnalazioni dei comuni interessati, per l'applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123, riguardanti i collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Comunque, questo Ministero ha chiesto alla competente prefettura di fornire, per la frazione in parola, gli elementi necessari per accertarne la situazione e stabilire se essa abbia titolo, ai sensi delle citate leggi, al collegamento telefonico a carico dello Stato, nel qual caso sar' successivamente esaminata la possibilità di realizzare l'impianto in uno dei prossimi lotti di lavoro.

Il Ministro: SIMONINI.

NANNUZZI E NATOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1°) se ritiene giuste e accoglibili le proposte formulate dalla commissione interministeriale per la biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele », presentate al Ministero della pubblica istruzione, con le quali è stata designata una zona centrale dell'area di Castro Pretorio per la costruzione della nuova sede della biblioteca nazionale;

2°) in caso affermativo, se sono stati compiuti i passi e gli atti necessari presso i Ministeri della difesa e delle finanze, competenti in materia, per ottenere la concessione dell'area occorrente;

3°) in caso contrario, quali i motivi che si oppongono all'accoglimento delle proposte avanzate dalla commissione interministeriale sostenute dai voti unanimi del consiglio comunale di Roma, del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Roma e in genere della pubblica opinione rappresentata da enti e associazioni, che in tal senso unanimemente si sono espressi. (2744).

RISPOSTA. — La commissione interministeriale nominata per lo studio dei provvedimenti più idonei per la sistemazione della biblioteca nazionale centrale di Roma, dopo aver vagliato attentamente tutte le possibili soluzioni del delicato problema, ha proposto all'unanimità l'area demaniale del Castro Pretorio per la costruzione della nuova sede dell'istituto.

Com'è noto è stata intanto dismessa nella zona del Castro Pretorio, da parte del Dicastero della difesa, una superficie di 12 mila metri quadrati che, però, non è ritenuta dalla commissione adeguata all'edificio da costruire, trattandosi di una striscia di metri 200×60 in fregio al muro lungo il viale Castro Pretorio.

Sono stati presi pertanto opportuni contatti con il Dicastero della difesa, cui è stata fatta presente la necessità che, per l'erigendo edificio della biblioteca nazionale, sia dismessa una superficie che meglio si presti per grandezza e posizione alle esigenze di funzionamento del massimo istituto bibliografico della capitale.

Non appena sarà risolta preliminarmente la questione dell'area, questo Ministero non mancherà di promuovere, d'intesa con i Dicasteri dei lavori pubblici e del tesoro, gli atti necessari alla progettazione e al finanziamento dell'opera.

Il Ministro: MORO.

PAVAN. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno introdurre all'articolo 12 del decreto legislativo 17 ottobre 1958, n. 937, recante « norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici e delle carni » la possibilità di esercitare il servizio di cassa nell'ambito dei predetti mercati, oltre che agli istituti di credito di diritto pubblico ed alle banche di interesse nazionale, anche alle casse di risparmio che, come ad esempio quella di Treviso, già svolgono da numerosi anni, e con piena soddisfazione delle autorità comunali e dei clienti, il servizio di cui trattasi. (2764).

RISPOSTA. — Come è noto, la richiesta contenuta nell'interrogazione, è stata accolta dal Senato, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, ha così emendato l'articolo 12:

« Presso ogni mercato è istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per operazioni di credito a favore degli operatori nel mercato stesso.

La gestione della cassa è affidata ad una delle aziende di credito, contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a lire 200 milioni, in base a convenzione, da stipularsi fra l'ente che gestisce il mercato e l'azienda di credito e da approvarsi dal prefetto.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

Per le casse di risparmio il patrimonio non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nei mercati dei prodotti ittici la gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito autorizzata all'esercizio del credito peschereccio, con l'applicazione dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487 ».

Nel testo approvato dal Senato il provvedimento per la liberalizzazione dei mercati sarà ora ripresentato sotto forma di disegno di legge.

Il Ministro: ANDREOTTI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza della urgente necessità di procedere alla escavazione dei fondali del porto di Marsala a cui non si provvede da tempo nonostante le reiterate richieste fatte da quell'ufficio marittimo circondariale per l'invio di una draga; se non ritengano di intervenire sollecitamente. (2900).

RISPOSTA. — I lavori di escavazione dei fondali del porto di Marsala sono compresi nel programma di manutenzione ordinaria del corrente esercizio finanziario e ad essi sarà dato corso appena possibile.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di abbandono in cui si trova il porto di Marsala con gravi conseguenze sull'intera economia della città;

infatti nonostante sollecitazioni varie e pressanti avanzate dal 1956 da parte dell'ufficio circondariale di Marsala, a cui s'è aggiunto nei primi mesi di quest'anno anche il sindaco della città ed una interrogazione dell'interrogante del luglio 1958, per la ricostruzione di un tratto della banchina del piazzale dei Mille che aveva ceduto e perciò era stata chiusa al traffico pur essendo l'unica nel porto a cui potevano affiancare navi con pescaggio superiore a metri 4,50 ed i cui lavori importavano la spesa complessiva di lire 40 milioni, come da perizia dell'ufficio del genio civile opere marittime di Palermo, si apprende ora che finalmente il Ministero dei lavori pubblici dopo tanti interventi ha disposto il finanziamento dei lavori per lire 20 milioni, cioè per la metà della spesa necessaria, e ciò significa che, avviata l'opera di ricostruzione, dovrebbe essere lasciata a metà;

si chiede quindi al Ministro dei lavori pubblici se non ritenga disporre il finanzia-

mento nel corso dell'esercizio finanziario attuale di tutti i lavori per l'importo di altri 20 milioni. (2901).

RISPOSTA. — Le esigue assegnazioni di bilancio, assolutamente inadeguate alle molteplici ed indifferibili esigenze di tutti i porti nazionali, hanno consentito di comprendere nel programma della riparazione dei danni bellici, da attuare nel corrente esercizio, solo la spesa di lire 20 milioni per la riparazione parziale della banchina « piazzale dei Mille » nel porto di Marsala, con riserva di provvedere al finanziamento dell'ulteriore spesa di lire 20 milioni, occorrente per il completamento della riparazione dell'intera banchina, non appena la disponibilità di fondi lo consentirà.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende provvedere, e in che misura, al soccorso invernale per quest'anno dei pescatori di Trapani, Mazara del Vallo, Marsala, Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo; se non ritenga disporre perché i sussidi di soccorso invernale ai suddetti pescatori siano concessi per le feste natalizie. (3292).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha da tempo impartito disposizioni ai prefetti in merito all'assistenza invernale ai pescatori che esercitano la piccola pesca, confermando, altresì, per l'esercizio in corso gli stessi contributi conferiti nel 1957.

In conseguenza il prefetto di Trapani ha già interessato gli enti comunali di assistenza dei comuni marittimi della provincia perché siano predisposti, d'intesa con le locali autorità marittime, gli elenchi dei pescatori che dovranno beneficiare della speciale forma di assistenza.

Non appena gli elenchi saranno pervenuti alla prefettura, si provvederà al riparto del contributo ai singoli E.C.A. per la distribuzione dei sussidi agli aventi diritto.

Si spera che il pagamento dei sussidi possa aver luogo nel periodo delle feste natalizie.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

PIERACCINI, LANDI, CODIGNOLA, MARANGONE, FRANCO PASQUALE, DE LAURO MATERA ANNA E MALAGUGINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intenda accogliere, per andare incontro alla disagiata situazione di numerosi maestri che insegnano in sedi diverse dalla

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

residenza della loro famiglia, la loro domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 1958-59, in attesa di regolare definitivamente in seguito tutta la materia. (855).

RISPOSTA. — Le assegnazioni provvisorie degli insegnanti elementari, per l'anno scolastico 1958-59, sono state disposte con l'osservanza dei criteri contenuti nelle ordinanze ministeriali del 20 gennaio 1958, n. 8048 e n. 8049.

A questo proposito, deve rilevarsi che il Ministero — per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie da una provincia all'altra — non ha mancato di concedere, in province per le quali è stato presentato un maggior numero di domande, tali assegnazioni oltre i limiti della compensazione e sempre, s'intende, per l'effettiva utilizzazione nell'insegnamento.

Il Ministro: MORO.

PINNA E BERLINGUER. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della marina mercantile.* — Per sapere se non ritengano necessario:

a) procedere alla scelta di Olbia per l'approdo in Sardegna delle navi destinate al servizio regolare di trasporto delle merci fra l'isola e il continente, tenendo presente:

1°) che l'attracco delle navi traghetto impiegate per il trasporto annuale in Sardegna del materiale mobile delle ferrovie dello Stato venne provvisoriamente spostato da Olbia a Golfo Aranci a causa dei lavori da effettuare nel porto interno di Olbia (molo vecchio);

2°) che anche l'adozione di tale misura provvisoria confermò le preoccupazioni manifestate dai tecnici per le molteplici difficoltà inerenti all'approdo a Golfo Aranci, come ebbe a riconoscere il Ministero dei trasporti che perciò riteneva indispensabile il ripristino ad Olbia, in via definitiva, dell'attracco delle navi traghetto;

3°) che anche il Ministero della marina mercantile segnalò al Ministero dei lavori pubblici e a quello dei trasporti i gravissimi inconvenienti che si oppongono alla scelta definitiva di Golfo Aranci e i notevoli e sicuri vantaggi che offre, per contro, l'approdo ad Olbia;

b) nel caso sussistano ancora dubbi o perplessità circa la scelta fra Olbia e Golfo Aranci, sottoporre la questione, nei suoi vari aspetti, al severo esame di una commissione di studio che per l'alta qualificazione tecnica

dei suoi componenti dia assoluta garanzia di serenità e competenza, tenendo presente:

1°) che il giudizio espresso dalla commissione nominata nel novembre 1955, dal deputato Campilli riguardava semplicemente la possibilità dell'attracco a Golfo Aranci delle navi traghetto impegnate durante il periodo estivo nella campagna di trasporto dei materiali ferroviari in Sardegna e non poteva perciò affrontare l'esame della possibilità e della sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle merci anche nei mesi invernali;

2°) che, in sostanza, nessuna commissione è stata finora chiamata ad esprimere un giudizio tecnico sulla idoneità e sulla migliore rispondenza di Golfo Aranci o di Olbia all'approdo in Sardegna delle navi traghetto da impiegare per l'istituendo servizio regolare di trasporto delle merci da e per il continente, che è l'unico, vero problema da risolvere. (2727).

RISPOSTA. — La testa di ponte di attracco delle navi traghetto in Sardegna è stata definitivamente fissata a Golfo Aranci.

Tale scelta venne decisa, all'unanimità, nel corso di una riunione appositamente tenuta il 2 luglio 1957 presso questo Ministero con la partecipazione, oltre che dei rappresentanti di questo Ministero stesso, anche di quelli delle amministrazioni dei trasporti e della marina mercantile.

Le ragioni che hanno consigliato la scelta di tale approdo, invece di quello di Olbia, sono di carattere strettamente nautico, prospettate dal comandante della capitaneria di porto di Olbia, e di carattere logistico, riconosciute da tutti gli intervenuti.

Infatti, la sistemazione di tale attracco a Olbia, come è stato fatto presente anche recentemente dalla camera di commercio di Sassari, oltre ad allungare la navigazione di circa un'ora e mezza, con l'impossibilità di effettuare eventualmente doppie corse, in relazione alla velocità prevista delle navi traghetto, avrebbe reso ancora più difficoltoso tutto il movimento dei passeggeri e delle merci, che già attualmente si svolge in modo non troppo agevole.

Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.

RADI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se l'« Anas » non ritenga di preminente interesse e di particolare urgenza, in vista della preannunciata sistemazione del tracciato della strada statale n. 4 « Salaria », l'allargamento ed il miglioramento generale,

mediante opportune opere d'arte, dell'angusto tratto che si svolge lungo le caratteristiche gole del Sigillo, tra gli abitati di Antrodoco e Posta, dove la strada anzidetta presenta aspetti di pericolosità che costituiscono un gravissimo intralcio all'intenso traffico commerciale e turistico della zona e dell'intera arteria, destinata a collegare, tra il versante adriatico e quello tirrenico dell'Italia centrale, numerose località non servite dalla rete ferroviaria né da alcuna altra via di comunicazione. (2781).

RISPOSTA. — La sistemazione dell'intero percorso della strada statale n. 4 « Salaria » e perciò anche del tratto segnalato dall'interrogante è compresa nel piano di ammodernamento delle più importanti statali da finanziare con i fondi previsti nel disegno di legge già presentato al Parlamento.

In pendenza dell'approvazione di detto disegno di legge, l'« Anas » sta elaborando i progetti delle opere da eseguire.

Il Ministro: TOGNI.

ROMUALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, in base alla legge 6 luglio 1956, n. 705, assegnare ai direttori didattici vincitori dei concorsi banditi nel lontano 1948 i 115-116 posti rappresentati dalla metà della differenza tra 400 e 169 posti, assegnati in base ai risultati del concorso generale bandito nel dicembre 1956. (3).

RISPOSTA. — Questo Ministero sta predisponendo, in base alla legge 6 luglio 1956, n. 705, la nomina di 139 idonei del concorso a posti di direttore didattico governativo, denominato B-4, indetto con decreto ministeriale del 28 luglio 1948.

Il Ministero si riserva di considerare la possibilità di provvedere ad ulteriori nomine di idonei dell'anzidetto concorso, appena sarà stato perfezionato il concorso generale a 400 posti, bandito il 7 gennaio 1956.

Il Ministro: MORO.

RUSSO SALVATORE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come giudica il fatto che una pratica di vertenza del mezzadro Paolo Lombardo, da Enna, verso il concedente barone Rosso è stata ferma un anno nell'ufficio provinciale del lavoro di Enna, che dopo molti solleciti è passata all'ufficio contributi unificati di Caltanissetta restandovi otto mesi, che ora, dopo la decisione favorevole al mezzadro dello stesso

ufficio contributi, è ferma da quattro mesi nell'ufficio del lavoro di Enna.

Si desidera conoscere se tutti questi ritardi sono da attribuire a lentezza burocratica o ad altri non chiari motivi. (776).

RISPOSTA. — Per la definizione della domanda avanzata dal signor Paolo Lombardo per la iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli si sono dovuti esperire accurati accertamenti, resi necessari dalla divergenza riscontrata tra le affermazioni del Lombardo e quelle della ditta da questi indicata come concedente nel rapporto di colonia.

L'istanza è stata accolta e l'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati ha provveduto direttamente alla iscrizione del signor Lombardo negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in ordine alla quale nessun adempimento è stato richiesto all'ufficio del lavoro di Enna, cui l'interrogante si riferisce.

Ho, ad ogni modo, raccomandato ai competenti servizi che nell'espletamento delle pratiche sia usata la massima sollecitudine, superando, per quanto è possibile, le cause che talvolta rendono difficoltose le procedure di accertamento.

Il Ministro: VIGORELLI.

RUSSO SALVATORE, GRASSO NICOLASI ANNA, NATTA, SERONI, GAUDISO, PEZZINO E SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1°) quante e quali domande di istituzione di nuove scuole siano state accolte quest'anno, anche nella forma di sezioni staccate;

2°) quali criteri siano stati seguiti nell'accoglimento delle domande — indicazione della data di presentazione delle stesse, motivi di urgenza, ecc. — che hanno determinato la preferenza.

Risulta agli interroganti, anche secondo notizie ricevute dagli enti interessati, che quest'anno talvolta non si sono seguiti criteri di obiettività e che comuni che da anni attendono l'istituzione di una scuola media, comuni con popolazione di 15 mila e più abitanti, come Sesto Fiorentino (Firenze), Rivoli (Torino), Biancavilla (Catania), Crevalcore (Bologna), Argente (Ferrara), Marino (Roma) ed altri ancora non hanno visto accolta una domanda regolarmente istruita, mentre altri comuni, che avevano presentato la domanda più tardi o non l'avevano presentata affatto, l'hanno avuta accolta anche se nella forma di istituzione di sezioni staccate. (1567).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

RISPOSTA. — Dal contesto dell'interrogazione sembra anzitutto potersi desumere che i deputati hanno inteso riferirsi all'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica, escluse quelle relative alle scuole elementari.

Quanto ai criteri adottati nell'accoglimento delle richieste, si fa presente che — per ciò che attiene al settore dell'istruzione media classica, scientifica, magistrale, professionale e tecnica — essi si fondano essenzialmente sull'esame delle più urgenti necessità in rapporto con le esigenze economiche locali e con l'entità della popolazione scolastica nelle varie zone. In ogni caso, vengono prese in esame le istanze regolarmente documentate, ai sensi della circolare ministeriale 5 marzo 1948, n. 4032. Per il settore dell'istruzione artistica, sono tenute particolarmente presenti, ai fini delle nuove istituzioni di scuole e istituti d'arte, le esigenze dell'artigianato locale, atteso che si tratta, appunto, di scuole a carattere artistico-professionale.

Ciò premesso, si trascrivono — distinti per ordini di scuole — i seguenti dati concernenti le nuove istituzioni per l'anno scolastico 1958-59, che purtroppo hanno dovuto essere contenute entro limiti ristrettissimi, a causa dell'inadeguatezza dei fondi stanziati in bilancio:

a) Istruzione media classica scientifica e magistrale:

1°) 44 nuove scuole medie (sola prima classe);

2°) un liceo classico (sola prima classe) e un liceo scientifico (sola prima classe).

Giova precisare che — anche se non si è fatto luogo all'istituzione di scuole medie nelle località indicate dagli interroganti, tranne Rivoli (Torino), che ha invece ottenuto, diversamente da quanto essi asseriscono, tale tipo di scuole con decorrenza dal 1° ottobre 1958 — questo Ministero non ha mancato di tenere presenti le esigenze scolastiche di comuni altrettanto importanti, istituendovi scuole medie statali, come, per esempio, Comacchio (con oltre 15 mila abitanti), Ginosa (con circa 17 mila abitanti), Mira (con 26 mila abitanti), Portomaggiore (con circa 26 mila abitanti), Triggiano (con 16 mila abitanti).

b) Istruzione tecnica e professionale:

Le nuove istituzioni di scuole e istituti in questo settore (comprese le sezioni staccate) sono indicate negli elenchi che si allegano.

c) Istruzione artistica:

Sono in corso col Ministero del tesoro pratiche per la concessione di autonomia amministrativa e didattica ad alcune scuole che

già funzionano come sezioni staccate; si tratta, in particolare, degli istituti d'arte di Bari, Catania, Chieti, Reggio Calabria, Trento, Torino, e delle scuole d'arte di Cerreto Sannita, L'Aquila, Messina, Pozza di Fassa, Salerno.

Si aggiunge che sono attualmente all'esame alcune proposte, recentemente pervenute, per l'istituzione di nuove scuole d'arte. Si tratta delle proposte relative alle sedi di Ascoli, Callitri, Fermo, Gubbio, Priverno e Udine.

Il Ministro: MORO.

NUOVE ISTITUZIONI DI SCUOLE SECONDARIE DI
AVVIAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 1958-59

*I. — Istituzioni di scuole
in luogo di sezioni staccate, n. 55.*

1. — Agerola (Napoli), agrario.
2. — Arese (Milano), industriale.
3. — Bassano di Sutri (Viterbo), agrario.
4. — Baveno (Novara), industriale.
5. — Borbona (Rieti), agrario.
6. — Bussi sul Tirino (Pescara), industriale.
7. — Campomaggiore (Potenza), agrario.
8. — Caresana (Vercelli), agrario.
9. — Carmignano (Firenze), commerciale.
10. — Castelviscardo (Terni), agrario.
11. — Castoreale Terme (Messina), agrario.
12. — Cesenatico (Forlì), industriale.
13. — Cornaredo (Milano), commerciale.
14. — Cossato (Vercelli), commerciale.
15. — Dinazzano Casalgrande (Reggio Emilia), industriale.
16. — Fara San Martino (Chieti), industriale.
17. — Finale Ligure (Savona), commerciale alberghiero.
18. — Foligno-Verchiano (Perugia), agrario.
19. — Forenza (Potenza), agrario.
20. — Gioi Cilento (Salerno), agrario.
21. — Grumento Nova (Potenza), agrario.
22. — Lodivecchio (Milano), commerciale.
23. — Marano Vicentino (Vicenza), industriale.
24. — Mirandola (Modena), industriale.
25. — Misano Adriatico (Forlì), industriale femminile.
26. — Montafia (Asti), agrario.
27. — Montecatini Villa Quereta (Pistoia), commerciale alberghiero.
28. — Monzuno Vado (Bologna), agrario.
29. — Noale (Venezia), industriale.
30. — Orbassano (Torino), commerciale.
31. — Palagonia (Catania), agrario.
32. — Pessano (Milano), commerciale.
33. — Pieve del Cairo (Pavia), agrario.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

34. — Ponza (Latina), marinaro.
35. — Rio nell'Elba (Livorno), industriale.
36. — San Bonifacio (Verona), industriale.
37. — San Marco di Castellabate (Salerno), commerciale.
38. — San Pietro in Palazzi (Livorno), industriale.
39. — Santa Ninfa (Trapani), commerciale.
40. — Sedriano (Milano), industriale.
41. — Selci (Rieti), agrario.
42. — Serramazzone (Modena), industriale.
43. — Sestola (Modena), commerciale alberghiero.
44. — Sommariva Bosco (Cuneo), commerciale.
45. — Subiaco (Roma), industriale.
46. — Suvereto (Livorno), industriale.
47. — Taranta Peligna (Chieti), industriale.
48. — Trivero (Vercelli), industriale.
49. — Veggiano (Padova), agrario.
50. — Vignola (Modena), industriale.
51. — Villa Santa Lucia (L'Aquila), agrario.
52. — Trieste Santa Sabba (Trieste), industriale maschile e femminile.

H. — Istituzioni di nuove scuole, n. 47.

1. — Albino (Bergamo), industriale.
2. — Avella (Avellino), agrario.
3. — Bucchianico (Chieti), industriale.
4. — Caprarola (Viterbo), agrario e industriale.
5. — Cariatì (Cosenza), industriale.
6. — Carpenedolo (Brescia), industriale maschile e femminile.
7. — Civitella Casanova (Pescara), industriale.
8. — Civitella Roveto (L'Aquila), industriale.
9. — Colonnella (Teramo), marinaro.
10. — Cormanò Ospitaletto (Milano), industriale maschile e femminile.
11. — Corzano Bargnano (Brescia), agrario.
12. — Cottanello (Rieti), agrario.
13. — Crispiano (Taranto), agrario.
14. — Delia (Caltanissetta), agrario.
15. — Erice Casa Santa (Trapani), industriale.
16. — Foligno Sant'Eraclio (Perugia), industriale maschile e femminile.
17. — Forni di Zolfo (Belluno), industriale.
18. — Gissi (Chieti), industriale.
19. — Lajosanto (Ferrara), agrario e industriale femminile.
20. — Laureana di Borello (Reggio Calabria), industriale.
21. — Lecce (Lecce), agrario.
22. — Leonforte (Enna), agrario.

23. — Maiori (Salerno), commerciale alberghiero.
24. — Manduria (Taranto), agrario.
25. — Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), industriale femminile.
26. — Monterono d'Arbia (Siena), agrario e industriale femminile.
27. — Bagnolo Mella (Brescia), industriale maschile e femminile.
28. — Olginate (Como), industriale.
29. — Pace del Mela (Messina), industriale maschile e femminile.
30. — Penne (Pescara), agrario e industriale maschile e femminile.
31. — Puos d'Alpago (Belluno), industriale.
32. — San Giovanni Lupatoto (Verona), industriale.
33. — Sant'Apollinare (Frosinone), commerciale.
34. — San Vito Chietino (Chieti), industriale.
35. — Serravalle Pistoiese Casalguidi (Pistoia), industriale.
36. — Squinzano (Lecce), agrario.
37. — Stimigliano (Rieti), commerciale.
38. — Termoli (Campobasso), marinaro.
39. — Torino del Sangro (Chieti), industriale.
40. — Tricarico (Matera), agrario.
41. — Ururi (Campobasso), agrario.
42. — Valguarnera (Enna), agrario.
43. — Vallelunga (Caltanissetta), agrario.
44. — Vibo Valentia (Catanzaro), commerciale.
45. — Vicovaro San Cosimato (Roma), industriale.
46. — Villarosa (Enna), agrario.
47. — Zagarolo San Cesareo (Roma), agrario e industriale maschile e femminile.

III. — Trasformazioni di corsi in scuole.

1. — Crispino (corso biennale) (Rovigo), agrario.
2. — Forlì Cà Ossi (corso biennale) (Forlì), agrario e industriale maschile e femminile.
3. — Trieste-Guardiella (corso biennale) (Trieste), industriale maschile e femminile.
4. — Trieste-Poggio Reale (corso biennale) (Trieste), industriale maschile e femminile.

IV. — Istituzioni di sezioni staccate.

1. — Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), agrario.
2. — Bitetto (Bari), agrario e industriale femminile.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

3. — Bovino (Foggia), agrario.
4. — Camisano (Cremona), industriale.
5. — Camporeale (Trapani), agrario e industriale femminile.
6. — Castelfrentano (Chieti), agrario.
7. — Castelnuovo Garfagnana (Lucca), industriale.
8. — Castelmauro (Campobasso), agrario.
9. — Castelli Calepio (Bergamo), industriale.
10. — Farindola (Pescara), agrario.
11. — Fasano-Pezze di Greco (Brindisi), agrario.
12. — Forno di Canale (Belluno), industriale.
13. — Irsina (Matera), commerciale.
14. — Lamon (Belluno), industriale.
15. — Macerata Feltria (Pesaro), commerciale.
16. — Monopoli (Bari), industriale maschile.
17. — Montemilone (Potenza), agrario.
18. — Ostuni - Opera D. Mindelli (Brindisi), industriale.
19. — Paternopoli (Avellino), industriale.
20. — Poggio Bustone (Rieti), agrario.
21. — Francavalle (Novara), commerciale.
22. — Pieve Santo Stefano (Arezzo), industriale.
23. — Polignano (Bari), agrario.
24. — Ponte San Pietro (Bergamo), industriale.
25. — Santagata di Puglia (Foggia), industriale maschile.
26. — San Severo (Foggia), industriale.
27. — San Michele di Bari (Bari), agrario.
28. — Siene, agrario.
29. — Torricella Sicura (Teramo), industriale.
30. — Usini (Sassari), agrario.
31. — Valentano (Viterbo), agrario.
32. — Valenzano (Bari), agrario.
33. — Valstagna (Vicenza), industriale.
34. — Venofro (Campobasso), agrario.
35. — Vieste (Foggia), marinaro.
36. — Vigonza (Padova), industriale.
37. — Villalago (Aquila), commerciale e alberghiero.

ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI
E PER GEOMETRI

NUOVE ISTITUZIONI

PER L'ANNO SCOLASTICO 1958-59

1. — Roma (via Nicola Fabrizi) trasformazione di sezione staccata.
2. — Roma (via M. Luisa).
3. — Lanciano (Chieti), trasformazione di sezione staccata.
4. — Altamura (Bari), trasformazione di sezione staccata.

5. — Verbania (Novara), trasformazione di sezione staccata.
6. — Carbonia (Cagliari), trasformazione di sezione staccata);
7. — Torino (via P. Braccini).
8. — Corato (Bari), trasformazione di sezione staccata.
9. — Manfredona (Foggia), trasformazione di sezione staccata.
10. — Molfetta (Bari), trasformazione di sezione staccata.
11. — Milazzo (Messina), trasformazione di sezione staccata.
12. — Montepulciano (Siena), trasformazione di sezione staccata.
13. — Pontremoli (Massa Carrara), trasformazione di sezione staccata.
14. — Thiene (Vicenza), trasformazione di sezione staccata.
15. — Valenza (Alessandria), trasformazione di sezione staccata.
16. — Brescia, trasformazione di sezione staccata.

Nuove sezioni staccate istituite.

1. — Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).
2. — Canosa di Puglia (Bari).
3. — Crotone (Catanzaro).
4. — Galatina (Lecce).
5. — Grosseto, Sezione geometri istituita nel già esistente Istituto commerciale.
6. — Imperia, Sezione geometri istituita nel già esistente Istituto commerciale.
7. — Isernia (Campobasso).
8. — Larino (Campobasso).
9. — Macomer (Nuoro), Sezione geometri istituita nel già esistente Istituto commerciale.
10. — Noventa Vicentina (Vicenza).
11. — Oristano (Cagliari).
12. — Palmi (Reggio Calabria).
13. — Piombino (Livorno).
14. — Pontedera (Pisa).
15. — Poppi (Arezzo).
16. — Rieti, Sezione geometri istituita nel già esistente Istituto tecnico commerciale.
17. — Varese, Sezione geometri istituita nel già esistente Istituto tecnico commerciale.

ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI

NUOVE ISTITUZIONI

PER L'ANNO SCOLASTICO 1958-59

1. — Crotone (Catanzaro).
2. — Genova.
3. — Roma.
4. — Siracusa.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

Sezioni staccate.

1. — Canosa di Puglia (Bari).
2. — Brindisi.
3. — San Severino Marche (Macerata).
4. — Piombino (Livorno).
5. — Legnano.
6. — Mazara del Vallo.
7. — Bibbiena (Arezzo).
8. — Isola Liri (Frosinone).
9. — Gorizia.
10. — Gallarate (Varese).
11. — Pordenone (Udine).

ISTITUTI TECNICI FEMMINILI

Sezione staccata.

1. — Badia Polesine.

ISTITUTI TECNICI AGRARI

NUOVE ISTITUZIONI
PER L'ANNO SCOLASTICO 1958-59

1. — Alberobello (Bari).
2. — Locorotondo (Bari).
3. — Cortona-Capezzine (Arezzo).
4. — Cesena (specializzato in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio).

Sezioni staccate.

1. — Ostuni (Brindisi).

ISTITUTI TECNICI NAUTICI

NUOVE ISTITUZIONI
PER L'ANNO SCOLASTICO 1958-59

1. — Ortona a Mare (Chieti).
2. — Carloforte (Cagliari).
3. — Riposto (Catania), istituzione sezione capitani.

ISTITUTI PROFESSIONALI

SCUOLE COORDINATE ISTITUITE
PER L'ANNO SCOLASTICO 1958-59

1. — Saronno, Istituto professionale industriale e artigianato, Gallarate.
2. — Bisceglie, Istituto professionale industriale e artigianato, Bari.
3. — Altamura, Istituto professionale industriale e artigianato, Bari.
4. — Acquaviva delle Fonti, Istituto professionale industriale e artigianato, Bari.

5. — Monte Sant'Angelo, Istituto professionale industriale e artigianato, Bari.
6. — Francavilla Fontana, Istituto professionale industriale e artigianato, Bari.
7. — Barletta, Istituto professionale industriale e artigianato, Bari.
8. — Tolmezzo, Istituto professionale industriale e artigianato, Udine.
9. — Bassano di Sutri, Istituto professionale industriale e artigianato, Roma « Righi ».
10. — Treviglio, Istituto professionale industriale e artigianato, Bergamo.
11. — Pavullo nel Frignano, Istituto professionale industriale e artigianato, Modena.
12. — Breno, Istituto professionale industriale e artigianato, Brescia.
13. — Castellana-Mola di Bari, Istituto professionale per il commercio, Bari.
14. — Palestrina, Istituto professionale per il commercio, Roma « Metastasio ».

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga giusto e doveroso farsi promotore di un provvedimento atto a consentire l'estensione dei benefici di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso a posti di direttore didattico B/3, bandito il 2 ottobre 1948. (305).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di considerare con particolare attenzione la richiesta dell'interrogante intesa ad ottenere che sia consentita l'estensione dei benefici previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, agli idonei del concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo, denominato B3, bandito il 2 ottobre 1948.

Si ha però il rammarico di far presente che il Ministero non ravvisa l'opportunità di farsi promotore di un disegno legislativo che si proponga un'ulteriore estensione dei benefici di cui si tratta.

A tal riguardo giova però ricordare che recentemente è stato presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge (atto n. 166) d'iniziativa dei senatori Moltisanti e Barbaro che prevede appunto l'estensione, agli idonei dell'anzidetto concorso B3, dei benefici di cui alla ricordata legge del 1956, n. 705.

Il Ministro: MORO.

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo scopo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

di fare aumentare la dotazione organica del personale in servizio presso la sede di Catania.

Sarà a conoscenza del ministro la grave situazione esistente a causa di tale carenza ed il malcontento delle organizzazioni dei lavoratori per la disfunzione che ne deriva.

L'interrogante fa rilevare che tale situazione è stata opportunamente segnalata in diverse occasioni agli organi centrali dell'istituto. (2841).

RISPOSTA. — I numerosi adempimenti imposti dall'attuazione di recenti disposizioni legislative, quali quelle per il trattamento di pensione ai coltivatori diretti, per l'estensione della pensione di reversibilità a nuove categorie di superstiti, per la rivalutazione delle pensioni erogate dai vari fondi di previdenza, hanno comportato un aumento veramente notevole del lavoro dell'I.N.P.S. e delle sue sedi. Per altro, tali adempimenti, essendo di natura prettamente contingente, non potevano giustificare un aumento degli organici; si è fatto, quindi, affidamento sulle qualità professionali e sull'alto rendimento del personale, che hanno, in effetti, consentito di soddisfare, entro il più breve tempo possibile, le istanze e le aspettative degli interessati, senza pregiudizio del normale lavoro d'istituto.

Inevitabilmente, in qualche sede provinciale si sono dovuti registrare ritardi, sia pure limitatamente a taluni settori; tra queste sedi è quella di Catania.

L'I.N.P.S., interpellato da questo Ministero, ha assicurato che la situazione della detta sede è migliorata e che il personale è in grado non soltanto di disimpegnare il lavoro corrente ma, altresì, di evadere, entro un ragionevole lasso di tempo, le pratiche arretrate.

Assicura, ad ogni modo l'interrogante di aver dato istruzioni affinché la situazione della sede I.N.P.S. di Catania sia attentamente seguita, al fine di predisporre, se necessario, immediati interventi.

Il Ministro: VIGORELLI.

SCALIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno riaprire i termini relativi al bando di concorso per titoli di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1957, n. 186, per l'accesso alle qualifiche di primo segretario aggiunto e vice segretario nella carriera di concetto del personale amministrativo dei provveditorati agli studi.

In particolare sarà a conoscenza del ministro che, mentre il termine di presentazione

delle domande per la partecipazione al suddetto concorso scadeva il 19 gennaio 1958, con la legge 13 marzo 1958, n. 165, si provvedeva alla ricostruzione della carriera del personale insegnante a datare dal 1° gennaio 1958, migliorando notevolmente i criteri di attribuzione dei coefficienti e dando, in tal modo, agli insegnanti la possibilità di concorrere, con un minor numero di anni di anzianità, ai posti superiori.

In considerazione di tali importanti modifiche ed in virtù del fatto che il concorso non è stato espletato, l'interrogante chiede di conoscere dal ministro se non ritenga opportuno, con la riapertura dei termini richiesta, permettere ai concorrenti di poter beneficiare delle norme di cui alla legge n. 165. (2910).

RISPOSTA. — Il Ministero si è già preoccupato del problema a cui accenna l'interrogante: se e in qual modo, cioè, sia possibile consentire ai maestri elementari i quali hanno diritto, per effetto della legge 13 marzo 1958, n. 165, alla ricostruzione della carriera a datare dal 1° gennaio 1958, di concorrere a quelle qualifiche della nuova carriera di concetto del personale amministrativo dei provveditorati agli studi che corrispondono al coefficiente di stipendio superiore al quale i predetti avessero titolo per la legge suindicata.

Infatti i maestri elementari, come gli altri dipendenti civili dello Stato di carriere a cui si accede col diploma di istituto medio superiore, sono ammessi a un concorso per titoli riservato, per l'accesso alle corrispondenti qualifiche della nuova carriera di concetto dei provveditorati agli studi; ciò, ai sensi dell'articolo 6, comma terzo del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune amministrazioni statali.

Detto concorso fu regolarmente bandito e i termini di scadenza per la presentazione delle domande fu fissata al 19 gennaio 1958, prima cioè che fosse emanata la citata legge n. 165, riguardante miglioramenti di carriera agli insegnanti medi ed elementari.

Il Ministero ha ritenuto di sottoporre la questione al Consiglio di Stato, il quale ha convenuto con l'avviso espresso dallo stesso Ministero circa l'opportunità, nell'interesse dell'amministrazione, di consentire la selezione per la copertura dei posti disponibili nel predetto concorso per titoli nelle qualifiche superiori, sulla base di una più ampia cerchia di aspiranti, quale appunto si avrebbe, consentendo ai maestri che hanno diritto alla promozione nella loro carriera di concorrere

alla corrispondente qualifica del nuovo ruolo di concetto.

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che ciò si possa ottenere soltanto attraverso la revoca del bando di concorso i cui termini erano scaduti, come si è detto, il 19 gennaio 1958, e l'emanazione di un successivo bando del concorso medesimo, al quale naturalmente i maestri elementari potranno partecipare documentando la appartenenza al coefficiente eventualmente superiore, con uno stato di servizio aggiornato alla situazione conseguente alla attuazione della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il Ministero, uniformandosi al predetto parere, ha infatti revocato il primo bando con decreto ministeriale 2 ottobre 1958, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1958, n. 286.

Pertanto, si provvederà al più presto all'emanazione del nuovo bando.

Comunque, i singoli candidati saranno avvertiti personalmente dal Ministero.

Il Ministro: MORO.

SCARPA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sovvenzioni, aiuti o facilitazioni sono concessi, a norma delle disposizioni attuali, agli agricoltori che realizzino nuove piantagioni di pioppeti.

L'interrogante — avuto riguardo alla gravità del fenomeno di creazione di nuovi pioppeti su terreni precedentemente condotti a coltivazione intensiva, così come in particolare è avvenuto nelle province risicole di Novara, Pavia, Vercelli e Milano — chiede:

a) di conoscere, distintamente per ciascuna delle quattro province citate, quali superfici di risaia o di prato o di altre coltivazioni intensive sono state sostituite con pioppeti, rispettivamente nelle ultime tre annate agrarie;

b) di essere informato — sempre in riferimento alle ultime tre annate agrarie e alle quattro suindicate province — quali stanziamenti ed effettive erogazioni di fondi siano effettuati sul bilancio statale per aiuti a nuovi pioppicoltori.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere quali misure il ministro intenda adottare per dare pratica attuazione all'indirizzo votato recentemente dalla Camera con l'ordine del giorno accettato dal ministro e concernente la necessità di porre una limitazione all'impianto di nuovi pioppeti in luogo di colture intensive. (2002).

RISPOSTA. — Le piantagioni arboree sono comprese fra le opere di miglioramento fondiario che, a norma della vigente legislazione (e in particolare della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale e della legge 25 luglio 1952, n. 991) possono essere sussidiate da questo Ministero, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Questo Ministero, però, nell'operare la scelta delle categorie di opere da ammettere alle cennate provvidenze, segue il criterio di agevolare soltanto quelle opere che, oltre a presentare i requisiti di vero e proprio miglioramento fondiario e a rispondere nel contempo a finalità sociali, risultino particolarmente onerose per i privati.

In base a tali criteri, questo Ministero medesimo ha da tempo escluso l'impianto di nuovi pioppeti da ogni agevolazione, limitando il proprio intervento, con i benefici previsti dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 991, soltanto a favore di quelle iniziative che interessano terreni montani e che assumono carattere di vero e proprio rimboschimento.

In merito alle altre richieste, s'informa che, da accertamenti sommari, la superficie dei terreni investiti a riso, a prato o ad altre colture intensive, sui quali, nelle province indicate dall'interrogante, sono stati impiantati, nell'ultimo triennio, nuovi pioppeti, risulta, in misura percentuale rispetto all'intera superficie agrario-forestale delle province medesime, appena dello 0,39 per cento per la provincia di Novara, dello 0,12 per cento per la provincia di Pavia, dello 0,39 per cento per la provincia di Vercelli, e dello 0,16 per cento per quella di Milano.

Comunque, nell'assicurare che nessuna agevolazione è stata concessa, nel periodo considerato, per tali piantagioni nelle predette province, si conferma il proposito di non incoraggiare in alcun modo l'impianto di nuovi pioppeti in fertili terreni di pianura.

Questo Ministero, però, non ravvisa l'opportunità di un provvedimento legislativo inteso ad impedire o a limitare detti nuovi impianti, in quanto un provvedimento del genere costituirebbe una grave lesione del diritto di proprietà.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi che hanno indotto la sovrintendenza ai monumenti di Milano ad opporsi alla realizzazione della « Racchetta » di Milano, la cui progettazione,

i conseguenti espropri e l'inizio dei lavori sono costati diversi miliardi al comune di Milano.

I vincoli posti per la facciata dell'ex liceo Beccaria in piazza Missori e per una parte del palazzo dei Barnabiti in via Lupetta, impediscono la realizzazione della importante arteria che era prevista nel piano regolatore generale di Milano e nel successivo piano particolareggiato regolarmente approvato dagli organi competenti. (389).

RISPOSTA. — La cosiddetta « Racchetta », l'arteria che nel nuovo piano regolatore è destinata ad attraversare il centro di Milano, è stata prevista nell'attuale piano regolatore, come nei precedenti approvati anche dall'amministrazione delle belle arti, senza osservazioni, se non marginali, a suo riguardo.

Nel corso degli studi per l'esecuzione del piano, i professionisti incaricati dalla commissione cittadina di formulare proposte circa la sua revisione, hanno prospettato la possibilità di evitare lo sventramento del nucleo più centrale e antico della città facendo ivi passare la detta arteria in percorso sotterraneo.

L'accennata soluzione porterebbe vantaggi indubbiamente notevoli sia per la salvaguardia di qualche monumento e di vetusti ambienti cittadini che avrebbero dovuto essere sacrificati, sia perché si eviterebbe, tra l'altro, l'incrocio con varie arterie di intenso traffico nonché la spesa e il disagio della cittadinanza per notevoli espropri.

Per tali motivi, la soprintendenza ai monumenti di Milano, ha ritenuto di concordare con la succitata proposta che è attualmente in via di più precisa definizione.

Il Ministro: MORO.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda disporre un adeguato stanziamento di fondi per la costruzione di abitazioni popolari nel comune di Sora (Frosinone) ai sensi della legge per la eliminazione delle case malsane; fa presente che centinaia di famiglie di detto comune, specie nei quartieri popolari di Cittadella e San Silvestro, sono allocate in ambienti fatiscenti, privi di ogni servizio igienico, in condizioni di sovraffollamento inumane. (2993).

RISPOSTA. — La attuale situazione del bilancio non consente ulteriori finanziamenti per la costruzione di alloggi popolari nel comune di Sora, in aggiunta a quelli già disposti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, per il complessivo importo di lire 36 milioni.

Le ulteriori esigenze abitative di detto comune, ed in particolare dei quartieri Cittadella e San Silvestro, saranno tenute presenti allorquando le disponibilità finanziarie consentiranno nuovi interventi nel settore della edilizia economica e popolare.

Il Ministro: TOGNI.

SILVESTRI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere l'entità numerica degli emigrati dalla provincia di Frosinone nell'ultimo quinquennio, distinguendo quelli per l'interno da quelli per l'estero. (3320).

RISPOSTA. — Il movimento migratorio dalla provincia di Frosinone nel quinquennio 1953-57 è stato il seguente:

- a) emigrazione interna n. 10.160 persone;
- b) emigrazione all'estero n. 37 mila persone.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.

VIDALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere affinché a Trieste siano rispettate le disposizioni di legge che regolano il settore della panificazione.

La categoria degli operai panettieri ha già esposto, qualche mese fa, a codesto Ministero, tramite la locale organizzazione sindacale degli operai panettieri (sindacato provinciale panettieri, C.G.I.L.), gli abusi e le violazioni di legge che un numero rilevante di panificatori compiono a danno dei loro dipendenti per quanto concerne il lavoro notturno, i riposi settimanali e l'apprendistato.

Malgrado le ripetute segnalazioni fatte dall'organizzazione sindacale all'ispettorato del lavoro e malgrado i vari interventi fatti presso il commissario generale del Governo a Trieste affinché egli disponga un servizio di vigilanza continuativa a mezzo delle pattuglie di forza pubblica, le misure di controllo finora attuate sono risultate inadeguate, saltuarie e perciò del tutto inefficaci. Ciò avviene anche perché l'ispettorato del lavoro, anziché effettuare un accertamento oggettivo, si accontenta delle dichiarazioni dei lavoratori senza indagare se queste non siano determinate da pressioni e riscatti padronali.

L'interrogante rileva pertanto la necessità di un intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in base al quale venga provveduto a fare rispettare le leggi sulla abolizione del lavoro notturno nelle aziende

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

di panificazione (n. 105 del 21 marzo 1908 e n. 63 dell'11 febbraio 1952); sul riposo settimanale e domenicale (n. 2466 dell'11 dicembre 1952); sulla tutela delle donne e dei fanciulli (n. 653 del 26 aprile 1934); sulla disciplina dell'apprendistato (n. 25 del 19 febbraio 1955) e sul collocamento (decreto presidenziale n. 241 del 30 agosto 1956).

L'applicazione delle succitate leggi avrebbe come effetto la possibilità di abolire la disoccupazione degli operai panettieri e di eliminare lo sfruttamento degli apprendisti, facilitando allo stesso tempo l'assunzione al lavoro di un considerevole numero di giovani attualmente disoccupati. Perciò questi provvedimenti, oltre ad eliminare una grave situazione di disagio e sfruttamento dei lavoratori della categoria, apporterebbe pure un contributo al miglioramento della situazione economica generale a Trieste, riducendo il numero dei lavoratori disoccupati. (2609).

RISPOSTA. — Confermo, innanzi tutto, quanto ebbi a dire nella mia lettera del 29 novembre 1958 sulla continuità e periodicità della azione di vigilanza che l'ispettorato del lavoro di Trieste esercita sulle aziende di panificazione, nonostante le difficoltà oggettive connesse alla necessità di compiere le visite notturne entro ristretti limiti di tempo, e, cioè, in generale, dalla mezzanotte alle 4 del mattino.

Il Ministero, inoltre, ha seguito con particolare attenzione l'andamento della azione ispettiva, in tutto il territorio nazionale, per accertare il grado di applicazione della disciplina del lavoro nel settore della panificazione, con speciale riguardo alle leggi 22 marzo 1908, n. 105, e 11 febbraio 1952, n. 63, anche al fine di studiare quali modificazioni eventualmente apparissero utili per rendere più efficace l'azione degli ispettorati.

Si è avuto così modo, tra l'altro, di constatare che la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 63, il quale prevede la facoltà di applicare all'imprenditore, in caso di recidiva, la sospensione fino ad un mese dall'esercizio dell'industria, non trova concrete possibilità di applicazione; le ditte, infatti, avvalendosi del disposto dell'articolo 162 del codice penale, che ammette l'oblazione nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda (come appunto è il caso delle contravvenzioni alle norme delle leggi n. 63 del 1952 e n. 105 del 1908), evitano con facilità che si verifichi nei loro confronti un'ipotesi di recidiva, in quanto l'oblazione estingue il reato.

La suddetta constatazione ha indotto il Ministero ad esaminare la possibilità di inasprire le sanzioni penali comminate dalle citate leggi al fine di agire, soprattutto in via di prevenzione, sui destinatari delle norme.

Per quanto riguarda il Territorio di Trieste, comunico le seguenti notizie riferentisi alla azione di vigilanza nell'ultimo quinquennio. Le notizie si riferiscono alla città di Trieste ed ai comuni di Muggia, Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle e Sgonico, dove agiscono 171 panifici i quali occupano 480 lavoratori e 90 apprendisti.

Legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.

Anno 1954, ispezioni eseguite n. 654, contravvenzioni n. 91;

anno 1955, ispezioni eseguite n. 684, contravvenzioni n. 198;

anno 1956, ispezioni eseguite n. 882, contravvenzioni n. 217;

anno 1957, ispezioni eseguite n. 731, contravvenzioni n. 223;

da gennaio a ottobre 1958, ispezioni eseguite n. 824, contravvenzioni n. 276,

Legge 22 febbraio 1934, n. 320, sul riposo domenicale e settimanale.

Nel corso delle ispezioni sono state elevate le seguenti contravvenzioni, per mancata concessione del riposo settimanale:

anno 1954, verbali n. 3;

anno 1955, verbali n. 16;

anno 1956, verbali n. 5;

anno 1957, verbali n. 6;

da gennaio all'ottobre 1958, verbali n. 18.

Legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato.

La vigilanza nei panifici, durante le ispezioni notturne, è stata esercitata anche per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, e nel corrente anno 1958 furono elevate n. 2 contravvenzioni per infrazioni al collocamento ed alla concessione delle ferie.

Nei primi dieci mesi del 1958, sempre per quanto riguarda gli apprendisti, sono stati elevati anche i seguenti verbali di contravvenzione:

n. 20 per infrazione alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;

n. 14 per infrazioni alla legge 13 marzo 1923, n. 692, sull'orario di lavoro;

n. 4 per infrazione alla legge 29 aprile 1949, n. 264, sul collocamento della mano d'opera.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

Decreto presidenziale 30 agosto 1956, n. 1241, sulla disciplina del collocamento degli operai, delle aziende di panificazione.

Ai sensi delle disposizioni emanate con il citato decreto, l'ufficio regionale del lavoro di Trieste ha provveduto, nel marzo del 1957, ad invitare le aziende di panificazione a presentare l'elenco nominativo del personale, nonché il programma dei turni di riposo compensativo settimanale; le aziende interessate hanno regolarmente ottemperato all'invito rivolto dal detto ufficio.

Nello stesso periodo si è provveduto, inoltre, a mezzo stampa, ad invitare i lavoratori disoccupati del settore della panificazione a presentarsi presso gli uffici di collocamento

del Territorio per iscriversi nelle speciali liste, previste dall'articolo 3 del citato decreto. In base a tale invito si presentarono, per la necessaria registrazione, 70 lavoratori, così suddivisi:

a) lavoratori da inviare al lavoro con carattere di stabilità, n. 37;

b) lavoratori da collocare per turno compensativo con quelli stabilmente assunti per le esigenze derivanti dalla concessione del riposo settimanale, n. 30;

c) lavoratori da collocare occasionalmente per esigenze speciali o straordinarie, n. 3;

La situazione esistente attualmente, nel settore dei lavoratori addetti alla panificazione, è la seguente:

	1 ^a classe	2 ^a classe	4 ^a classe
a) lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del comune di Trieste	64	5	26
b) lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del comune di Muggia	1	—	—
c) lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del comune di Aurisina	2	2	—
d) lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del comune di Sgonico	—	—	—
e) lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del comune di Monrupino	—	—	—
f) lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del comune di San Dorligo della Valle	1	—	—

Come l'interrogante può constatare gli organi periferici del Ministero adempiono con scrupolo e rigore le loro funzioni. Ritengo, per altro, che specialmente l'azione di vigilanza possa utilmente essere agevolata da parte delle organizzazioni sindacali mediante la tempestiva segnalazione di specifici casi di inadempienza. Devo, però, dire che talvolta l'efficacia di tale azione, con particolare riguardo alla osservanza delle norme sui riposi, è compromessa dalla coesistenza con l'interesse del datore di lavoro dell'interesse del lavoratore ad un maggiore guadagno. Sarebbe indubbiamente opportuno che le stesse organizzazioni sindacali richiamassero l'attenzione dei lavoratori sulle finalità sociali ed igieniche della disciplina dei riposi, e dell'orario di lavoro in generale.

Il Ministro: VIGORELLI.

VIDALI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la croce rossa italiana di Trieste.

Questa istituzione, che ha lunga tradizione di efficiente servizio di pronto soccorso contribuendo validamente alla salute pubblica della popolazione triestina, ha goduto nel passato di sovvenzionamenti tali da assicurarle un esercizio delle sue funzioni veramente apprezzato.

Negli ultimi anni però i sovvenzionamenti governativi a suo favore hanno subito una progressiva riduzione. Si prospetta attualmente una riduzione di cinque milioni di lire negli stanziamenti annuali, e ciò comporterebbe una riduzione del personale e la abolizione dell'ambulatorio di Muggia.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

L'interrogante fa presente pertanto la necessità di un intervento del ministro della sanità presso il commissario generale del Governo a Trieste, affinché venga evitata alla benemerita istituzione di assistenza sanitaria ogni riduzione dei suoi servizi e del suo personale. (2614).

RISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1957-1958 è stato accordato, alla croce rossa italiana di Trieste, sul bilancio commissariale, un contributo di lire 45 milioni; nel corrente esercizio finanziario un contributo di lire 40 milioni.

Nei due esercizi in questione, per altro, sono stati concessi, alla istituzione di cui trattasi, due contributi straordinari, rispettivamente di lire 50 milioni ed 80 milioni, per la costruzione di un preventorio antitubercolare per l'infanzia nel comune di Lauco.

Per quanto riguarda l'ambulatorio di Muggia, cui l'interrogante fa riferimento, risulta che il posto di pronto soccorso della croce rossa italiana in quel comune è tuttora funzionante di giorno e di notte.

Il Ministro: MONALDI.

VIDALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare nei confronti delle componenti il corpo di polizia femminile, costituitosi a Trieste durante il periodo dell'amministrazione anglo-americana e tuttora in servizio presso la questura locale.

Risulta da *La Prora*, organo della democrazia cristiana di Trieste, del 9 agosto 1958 (n. 14) che nel notiziario n. 10 (giugno 1958) dell'amministrazione dell'interno, direzione

generale della pubblica sicurezza — ove si tratta della legge-delegata predisposta dal Ministero dell'interno in ottemperanza all'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui — si fa riferimento all'inquadramento del personale femminile in servizio di polizia nel Territorio di Trieste. In base alla circolare del Ministero dell'interno le componenti il corpo di detta polizia dovrebbero essere inserite nel costituendo corpo nazionale di polizia femminile previsto dalla applicazione della legge Merlin.

Pertanto l'interrogante desidera sapere la ragione per cui il disegno di legge del Governo del 21 ottobre 1958, n. 413, all'articolo 4 prevede il passaggio delle poliziotte in servizio a Trieste ad altre funzioni. (3102).

RISPOSTA. — Le generiche disposizioni dell'articolo 4 del disegno di legge concernente la sistemazione del personale assunto dal governo militare alleato nel Territorio di Trieste non escludono l'eventuale sistemazione del personale femminile, già addetto a funzioni di polizia, nell'istituendo corpo speciale femminile di pubblica sicurezza previsto dall'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Le appartenenti alla sezione di polizia femminile di Trieste potranno, infatti, chiedere il passaggio nei ruoli delle amministrazioni civili dello Stato ovvero l'inquadramento nel nuovo ruolo delle assistenti di polizia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: MAZZA.